

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

492° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	11
4 ^a - Difesa	»	60
5 ^a - Bilancio	»	64
6 ^a - Finanze e tesoro	»	68
7 ^a - Istruzione	»	70
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	82
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	87
10 ^a - Industria	»	90
11 ^a - Lavoro	»	99
12 ^a - Igiene e sanità	»	104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	108

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	113
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	119
Informazione e segreto di Stato	»	126
Sul ciclo dei rifiuti	»	127
Schengen	»	131
Riforma fiscale	»	135
Infanzia	»	182

Sottocommissioni permanenti

12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	<i>Pag.</i>	183
--	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	184
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

439^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Mattarella e i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per l'interno Maritati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4209) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, segnala che si tratta di disposizioni necessarie al fine di evitare un vuoto normativo che si realizzerebbe non essendo ancora stato adottato il regolamento di attuazione della legge n. 44 del 1999. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto in esame.

Il senatore PINGGERA, dopo aver rilevato il ritardo nell'adozione delle disposizioni di attuazione della legge n. 44 del 1999, sottolinea la inadeguatezza della medesima a fronteggiare il grave problema dell'usura. In particolare ricorda gli elevati tassi di interesse praticati correntemente dalle banche, nonché le distorsioni che si sono registrate nell'applicazione della legge. Segnala quindi la opportunità di porre rimedio a questi difetti in sede di elaborazione del regolamento di attuazione.

Il senatore SCHIFANI, ricordato il voto favorevole della propria parte politica sulla approvazione della legge n. 44 del 1999, stigmatizza l'inadempienza del Governo nella predisposizione della normativa di

attuazione, la cui assenza impedisce una completa ed effettiva applicazione della nuova disciplina sull'usura.

Il senatore MISSERVILLE si sofferma criticamente sui comportamenti del sistema bancario italiano che, persistendo in antiche inefficienze nonostante la integrazione nel mercato europeo, vanificano di fatto l'intento della legge n. 44 del 1999. Ritiene peraltro che il provvedimento in esame abbia i requisiti di necessità e urgenza e dichiara conseguentemente di concordare con la proposta avanzata dal relatore.

Il senatore ANDREOLLI, nel ritenere sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, censura il ritardo nella attuazione regolamentare della legge n. 44, che ha reso necessario la adozione del decreto in esame, e coglie l'occasione per raccomandare al Governo una maggiore attenzione nel rispetto delle scadenze fissate dalle leggi per l'emanazione delle normative di attuazione.

Il senatore ROTELLI si sofferma sul contenuto del provvedimento, che si risolve sostanzialmente nella mera abrogazione delle disposizioni recanti i termini per la adozione del regolamento di attuazione della citata legge n. 44, la cui completa operatività viene conseguentemente rinviata a tempi indefiniti. Una tale previsione non può essere considerata, a suo avviso, un valido presupposto per l'adozione di un provvedimento di necessità e urgenza.

Agli intervenuti replica il sottosegretario MARITATI che, segnalata la evidente sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento in titolo, rileva come la mancata previsione di un termine per la adozione del regolamento di attuazione della legge n. 44, non faccia venire meno la necessità della sua adozione da parte del Governo. Al riguardo ricorda come il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge n. 44 per la emanazione del regolamento sia essenzialmente dovuto a ritardi nel perfezionamento dell'*iter*, come la mancata registrazione da parte della Corte dei conti.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore viene quindi approvata dalla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(4201) SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria

(4207) MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SCHIFANI, ricordato che il suo Gruppo non ha ritenuto di dover sollevare questioni nella seduta di ieri sulla iscrizione all'ordi-

ne del giorno dei provvedimenti in titolo, ritiene necessario eccepire, in questa sede, la illegittimità costituzionale del disegno di legge di iniziativa del Governo che, a suo avviso, reca una disciplina in contrasto con gli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.

Il presidente VILLONE, segnalata la opportunità di procedere al preventivo svolgimento della relazione illustrativa delle iniziative in esame, invita il senatore Schifani a soprassedere, in questa fase, allo svolgimento delle eccezioni di costituzionalità, che potranno essere più congruamente svolte prima dell'inizio della discussione generale.

Il senatore SCHIFANI, aderendo all'invito del Presidente, ritiene comunque necessario sollevare, prima dello svolgimento della relazione illustrativa, la questione della competenza della Commissione a trattare le iniziative in titolo: a suo avviso, infatti, prevedendosi la attribuzione di rilevanti poteri di regolazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché alla Commissione parlamentare di indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, esse dovrebbero essere assegnate alla Commissione lavori pubblici e comunicazioni.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO segnala che la questione da ultimo avanzata dal senatore Schifani avrebbe dovuto essere sollevata nella seduta di ieri, al momento della decisione di iscrivere la iniziativa all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore ELIA ritiene che le iniziative in titolo, incidendo sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno, rientrino chiaramente, secondo la costante prassi parlamentare, nella competenza esclusiva della Commissione affari costituzionali.

Concorda con quest'ultimo rilievo il presidente VILLONE, mentre il senatore PASTORE, ad integrazione delle argomentazioni svolte dal senatore Schifani, segnala che il disegno di legge di iniziativa del Governo ha una portata più ampia della legge n. 515 del 1993 nonché dei decreti-legge sulla «*par condicio*» adottati nel corso della precedente legislatura, la cui assegnazione in sede referente alle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento non può quindi essere considerato un precedente in termini. Il disegno di legge n. 4197, infatti, disciplina la pubblicità e la propaganda politica attraverso lo strumento televisivo anche nei periodi non ricompresi nella campagna elettorale. Si tratta dunque, a suo avviso, di un provvedimento che incide immediatamente sulla organizzazione del sistema radiotelevisivo, come dimostrato dalla considerazione che tale disegno di legge è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro delle comunicazioni. Lo stesso ministro Cardinale, del resto, in una sua dichiarazione prima della pausa estiva aveva ipotizzato la possibilità che la disciplina, oggetto delle iniziative in esame, potesse essere inserita, sotto forma di proposte emendative, nel disegno di legge n. 1138 sul sistema televisivo, attualmente all'esame della 8^a Commissione.

Il senatore PELLEGRINO, nel condividere i rilievi avanzati dal senatore Elia, segnala come la portata delle eccezioni di costituzionalità preannunciate dal senatore Schifani confermino la primaria competenza della Commissione in materia.

Anche il senatore CÒ conviene nel ritenere evidente la competenza esclusiva della Commissione nell'esame delle iniziative in titolo, avendo queste ad oggetto essenziale la regolamentazione della propaganda elettorale.

Il senatore ROTELLI, invece, nel segnalare che la 8^a Commissione ha, nella seduta odierna, sollevato questione di competenza sulle iniziative in esame, proponendo alla Presidenza del Senato una riassegnazione delle medesime alle Commissioni riunite 1^a e 8^a, dichiara di non condividere la affermazione del senatore Elia secondo la quale le iniziative in titolo incidono sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno. Il disegno di legge del Governo, infatti, nell'individuare tassativamente le forme che la propaganda elettorale deve assumere, incide in modo diretto ed immediato sulla libertà di manifestazione del pensiero contrastando chiaramente, a suo avviso, con il dettato dell'articolo 21 della Costituzione.

Il senatore PASSIGLI ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Rotelli avvalorino ulteriormente il carattere esclusivo della competenza della Commissione affari costituzionali ad esaminare le iniziative in titolo che, oltre ad essere connesse in modo stringente con la normativa elettorale, incidono sui principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Le questioni sollevate sono quindi frutto, a suo avviso, di una pregiudiziale ostilità al merito della normativa proposta, di cui si rammarica in ragione della diversa attitudine, aperta al dialogo, che sembrava manifestarsi in proposito.

Il senatore MISSERVILLE ritiene che dal dibattito risulti confermata la competenza della Commissione; rileva, peraltro, che taluni aspetti della disciplina proposta potrebbero a suo avviso avvalorare una competenza concorrente delle Commissioni 1^a e 8^a, soprattutto per le consistenti implicazioni tecniche inerenti alla natura dei mezzi di comunicazione.

La senatrice DENTAMARO, nel ritenere innegabile la competenza della 1^a Commissione, segnala che alcune disposizioni del disegno di legge del Governo incidono direttamente sulla disciplina del settore radiotelevisivo, ridefinendo in particolare le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza e della autorità di settore. Ritiene quindi opportuna una revisione della assegnazione delle iniziative in titolo, che dovrebbero essere esaminate dalle Commissioni riunite 1^a e 8^a. Quanto alle questioni di costituzionalità prospettate dal senatore Schifani, ritiene che da queste non possano ricavarsi argomenti a favore della competenza esclusiva della Commissione affari costituzionali, poiché ogni inizia-

tiva legislativa – quale che sia la materia trattata – può presentare profili di rilievo costituzionale nonché essere oggetto di questioni di costituzionalità.

Il senatore MANZELLA ritiene evidente il carattere esclusivo della competenza della Commissione affari costituzionali sulle iniziative in esame. L'oggetto prevalente della disciplina proposta è infatti il «messaggio» – le forme della propaganda politica – e non lo strumento, il mezzo radiotelevisivo. Tale prevalenza deve essere a suo avviso assicurata, nell'esame parlamentare delle iniziative, anche e soprattutto nell'interesse delle opposizioni.

Il senatore SCHIFANI, nel motivare nuovamente le ragioni che sostengono a suo avviso una revisione della assegnazione dei disegni di legge in esame, accogliendo in parte i rilievi formulati nel corso del dibattito, modifica la proposizione della questione di competenza, nel senso di una nuova assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 8^a.

Il presidente VILLONE pone quindi ai voti la richiesta di sollevare una questione di competenza per una nuova assegnazione dei disegni di legge in titolo alle Commissioni riunite 1^a e 8^a.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, tale richiesta, posta ai voti, non risulta accolta dalla Commissione.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, espone quindi il contenuto del disegno di legge di iniziativa del Governo, che esordisce definendo l'ambito di applicazione della disciplina, concernente l'accesso ai mezzi di informazione e ai servizi in rete durante le campagne elettorali, e per i *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento, disciplinando anche le forme di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. Con l'articolo 2 viene individuata, in particolare, la forma della propaganda elettorale attraverso i mezzi radiotelevisivi, affermandosi il principio dell'offerta gratuita degli spazi di propaganda, a condizione di parità e mediante specifica collocazione riconoscibile e autonoma nella programmazione delle emittenti. Nello stesso articolo si demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza a stabilire le regole, gli spazi e i tempi per la propaganda elettorale. All'articolo 3 è prescritto il divieto della pubblicità e della propaganda elettorale nelle emittenti radiotelevisive pubbliche e private sin dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salvo il caso della propaganda elettorale regolata ai sensi dell'articolo 2; si prevede un'eccezione per i siti informatici in rete dei partiti dei movimenti politici, la cui importanza è in progressiva crescita. L'articolo 4 reca disposizioni di principio di notevole rilevanza, prevedendo che la pubblicità politica fuori dal periodo pre-elettorale, può essere trasmessa con l'apposita denominazione scritta, in modo distinto dai messaggi pubblicitari di natura commerciale, collocata in autonomi spazi della

programmazione radiotelevisiva e senza interrompere altri programmi; stabilito il principio della parità di condizioni nell'offerta delle fasce di ascolto e delle relative tariffe, si prevede infine che ciascuno spazio deve avere una durata sufficiente alla esposizione motivata di un programma o di una opinione politica, in conformità ai criteri stabiliti dall'Autorità garante. Su tale ultimo aspetto si riserva di svolgere alcune considerazioni. Osserva, quindi, che la disciplina proposta non si esaurisce, come da taluno è stato obiettato, in un divieto puro e semplice della pubblicità politica in periodo elettorale, ma costituisce in effetti il tentativo, ambizioso e tendenzialmente organico, di regolare nel complesso le forme di comunicazione politica più rilevanti. Illustra poi l'articolo 5, che prevede una disciplina da parte degli organi di vigilanza e di garanzia concernente i criteri specifici ai quali debbono conformarsi le emittenti radiotelevisive nei programmi di informazione durante le campagne elettorali, al fine di garantire la parità di trattamento tra i competitori. L'articolo 6 si riferisce alla pubblicità elettorale sui quotidiani e i periodici, tenendo conto della diversa condizione di fatto propria di quei mezzi di informazione; all'articolo 7 è prevista un'importante prescrizione negativa sulla pubblicità politica denigratoria, la cui importanza nella degenerazione della competizione politica ha assunto proporzioni notevoli in alcuni paesi stranieri, come ad esempio gli Stati Uniti d'America. L'articolo 8 ridefinisce la disciplina dei sondaggi politici ed elettorali in prossimità delle elezioni e al di fuori del periodo elettorale, mentre l'articolo 9 reca il divieto di propaganda per tutte le amministrazioni pubbliche. L'articolo 10 attribuisce la potestà sanzionatoria, conseguente alla disciplina appena illustrata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo anche un provvedimento di sospensione della programmazione, accompagnato da un messaggio apposito, che deve essere trasmesso da parte dell'emittente colpita dalla sanzione.

Si tratta, in sostanza, di un disegno di legge sulla comunicazione politica, che introduce una distinzione normativa importante, di notevole rilevanza critica, come quella tra la propaganda e la pubblicità politica, per molti aspetti discussa e da taluni persino negata in quanto non agevolmente distinguibile. Ricorda, tuttavia, che tale distinzione non è sconosciuta nell'ordinamento, poiché la stessa, nota sentenza della Corte costituzionale pronunciata nel 1995 su un conflitto di attribuzione insorto per l'emanazione del decreto-legge sulla cosiddetta *par condicio*, utilizzò proprio quella distinzione a fondamento della propria decisione, sostenendo che essa giustificava una disciplina restrittiva per la pubblicità relativa alle campagne elettorali ma non per quella relativa ai *referendum*. Il presupposto, dunque, era quello di una distinzione possibile tra propaganda politica, ammissibile in quanto conforme alla regolazione di legge anche per le elezioni, e la pubblicità politica, ammissibile secondo il giudice delle leggi solo in vista di un *referendum*, dato il carattere binario del quesito e assunta la conseguente, possibile semplificazione del messaggio persuasivo. Il disegno di legge in esame, inoltre, reca anche una disciplina a carattere permanente, non limitata ai periodi pre-elettorali e si può ricordare, in proposito, che la stessa Corte costituzionale ha rilevato in materia la stretta connessione tra una disciplina le-

gale della comunicazione politica e l'esercizio di diritti politici fondamentali, affermando l'esigenza di uno scrutinio rigoroso di legittimità su ogni misura di tenore restrittivo, che deve essere proporzionata e adeguata allo scopo di garantire la parità, senza sacrificare altri valori costituzionali. In particolare, è stata esclusa la legittimità di una disciplina estremamente restrittiva a carattere permanente, laddove è stata invece riconosciuta la sostenibilità, nell'equilibrio costituzionale, di restrizioni temporanee in quanto limitate al periodo della campagna elettorale. Egli personalmente ritiene che una disciplina restrittiva rigorosamente limitata e bilanciata sia ammissibile ma richiama comunque l'attenzione sulla rilevanza critica della questione. Quanto ad altri possibili profili di legittimità costituzionale, egli nega anzitutto l'asserito carattere illegittimo del disegno di legge in quanto restrittivo di manifestazioni di libertà, poiché proprio dall'insegnamento della Corte costituzionale deriva l'esigenza di tutelare anche il valore della parità di accesso ai mezzi di comunicazione, quale corollario di una garanzia a tutela di tutti i cittadini per la formazione di libere opinioni. Il giudice delle leggi, inoltre, ha affermato che i mezzi di comunicazione sono obbligati ad osservare il criterio della parità di trattamento nei confronti dei competitori politici, in osservanza di precetti costituzionali agevolmente individuabili. A tale prospettazione evidentemente è connessa la questione della ragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto allo scopo di tutela che viene perseguito. Ricorda, in proposito, la sentenza n. 477 del 1998 pronunciata dalla Corte di cassazione in esito ad una controversia derivante dall'applicazione della legge n. 515 del 1993 durante la campagna elettorale del 1994: il giudice di legittimità, in quella occasione, affermò che limitando e regolando le forme di comunicazione politica è possibile sacrificare in parte la libertà di manifestazione del pensiero, al fine di assicurare la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti, come la parità di condizioni competitive e la libera formazione delle opinioni, purché vi siano una proporzione e un bilanciamento adeguati. Tale orientamento è condiviso dalla gran parte della dottrina e richiama l'attenzione del legislatore sul nucleo critico essenziale, che è quello della proporzionalità e dell'adeguatezza di ogni disciplina restrittiva in materia. La ricordata sentenza della Corte costituzionale affermava, tra l'altro, che alla pubblicità politica vanno preferite, in caso di campagna elettorale, forme di comunicazione che non abbiano il carattere di messaggio suggestivo, breve e non sufficientemente argomentato. Non occorre pertanto riferirsi ad esperienze normative straniere per giustificare la ragionevolezza di una disciplina normativa come quella in esame, anche se occorre ricordare che nella gran parte dei paesi a ordinamento democratico vi sono misure di regolazione più o meno limitative della pubblicità politica. Quanto al problema dei *new comers*, i nuovi competitori nell'agone politico, si tratta di questione seria poiché una disciplina troppo limitativa potrebbe ostacolare l'evoluzione del sistema politico, mentre una soluzione eccessivamente aperta potrebbe risultare disfunzionale rispetto al principio di parità delle condizioni. Il disegno di legge offre in proposito una soluzione intermedia, probabilmente la più adeguata, che si evince dal comma 4 dell'articolo 2. In merito alle fun-

zioni attribuite all'Autorità garante, si ripropongono problemi tipici degli organi amministrativi di garanzia, chiamati nel contempo a determinare regole e a risolvere fattispecie concrete, con l'ulteriore questione derivante dal principio di legalità in materia sanzionatoria, già affrontata dalla ricordata sentenza della Corte di cassazione del 1998, che affermò un principio di sufficienza delle norme legislative rispetto alla regolazione derivata, emanata ad opera dell'organo di garanzia. Egli ritiene che tale principio di sufficienza sia riscontrabile anche nella disciplina in esame, che giudica complessivamente equilibrata. Si sofferma quindi sulla questione della propaganda ad opera di soggetti terzi, cioè da parte di persone o gruppi che non partecipano direttamente alla competizione elettorale: il fenomeno, poco diffuso nell'esperienza italiana ma largamente presente nei paesi in cui vi è una composizione più debole del sistema dei partiti, suscita riflessioni ben ponderate, giacché si può ritenere che il divieto di pubblicità elettorale si estende direttamente anche alla pubblicità proveniente da soggetti non competitori, ma si può anche dare adito a forme elusive del divieto. In ogni caso, occorre ragionare intorno alla possibile violazione dell'articolo 21 della Costituzione quando il soggetto da cui proviene il messaggio non sia un competitore elettorale: in proposito ricorda che tale principio è espressamente affermato in alcuni ordinamenti, come ad esempio quello canadese. Circa il carattere di effettività delle sanzioni, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, rammentando comunque che proprio la citata sentenza della Corte di cassazione, che seguì di quattro anni l'evento di riferimento, dimostra ancora una volta l'inadeguatezza complessiva del sistema attuale. Si sofferma, quindi, sui recenti sviluppi del caso francese in materia di comunicazione politica, con il dibattito concernente proprio il problema della distinzione tra pubblicità e propaganda e l'utilità, da taluni posta in discussione, di una disciplina specifica e restrittiva. Dà poi conto delle iniziative parlamentari connesse al disegno di legge del Governo, assunte rispettivamente dai senatori Semenzato (4201) e Manzella (4207), che si riserva di illustrare in modo più analitico, informando la Commissione, infine, che sono state preannunciate ulteriori iniziative in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

469ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta notturna del 30 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 5, non avendo la Camera dei deputati apportato modificazioni agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10 e 5.13. Ritira poi l'emendamento 5.11.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 5.12, sottolineando come tale proposta emendativa sia volta a coordinare il testo dell'articolo 5 con quello del vigente articolo 7 della legge n. 374 del 1991, come modificato dal decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16. Preannuncia comunque la disponibilità a ritirare l'emendamento in questione – e anche gli altri da lui presentati – qualora emergesse

la volontà di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore FASSONE rileva preliminarmente l'opportunità di pervenire ad un'approvazione senza modifiche del disegno di legge in esame, considerando la stretta connessione esistente fra lo stesso e la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado. In questa prospettiva il relatore precisa che, anche laddove esprimerà parere favorevole agli emendamenti presentati, tale parere dovrà intendersi espresso sempre in via subordinata rispetto all'esigenza prioritaria cui ha testè fatto riferimento.

Esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fatta eccezione per l'emendamento 5.12 su cui il parere è favorevole, ferme restando le considerazioni ora esposte.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 5.12 riservandosi eventualmente di ripresentarlo durante la discussione in Aula, qualora nel corso dell'esame in Commissione emergesse l'impossibilità di approvare senza modifiche il disegno di legge n. 3160-B.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 e sottolinea con forza, a nome del Governo, l'esigenza di una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame, auspicandone l'approvazione senza modifiche nella versione licenziata dall'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente accerta preliminarmente la sussistenza del numero legale.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10 e 5.13.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 6.1 sottolineando come l'intento del medesimo muova dall'esigenza di evitare che l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice di pace a motivo di attività professionale per imprese di assicurazione o banche esercitata, non solo personalmente, ma anche da persone legate al giudice di pace stesso da rapporti di natura personale, si risolva in un inammissibile favore rispetto a situazioni in cui sussistono rapporti personali con caratteristiche analoghe ma non altrettanto trasparenti.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 6.7 e lo illustra, unitamente agli emendamenti 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.3 chiarendo come l'insieme di tali proposte intenda graduare con diversa intensità l'ampiezza dei rapporti di convivenza, parentela o affinità che, in ragione dell'attività professionale svolta da tali soggetti, determinano l'incompatibilità

con le funzioni di giudice di pace. Il senatore Centaro fa altresì proprio l'emendamento 6.10 e lo dà per illustrato, unitamente agli emendamenti 6.12 e 6.13.

Il senatore RUSSO dopo aver sinteticamente illustrato le finalità degli emendamenti 6.8 e 6.11, li ritira, richiamandosi alle considerazioni già da lui esposte in sede d'esame dell'articolo 5.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, gli emendamenti 6.12 e 6.13.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.7, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.3, 6.9 e 6.10.

Il sottosegretario AYALA concorda con i pareri espressi dal relatore.

Il senatore CALLEGARO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.4.

Messi separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 6.1, 6.7, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.3, 6.9 e 6.10.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 6.

Non essendo stati modificati dalla Camera dei deputati gli articoli 7, 8, 9 e 10 si passa, all'esame dell'articolo 11.

L'emendamento 11.1 viene dichiarato precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 5.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 11.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

470^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di

legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PINTO dispone l'accantonamento dell'articolo 12 e di tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 13, si passa all'esame degli articoli aggiuntivi allo stesso articolo.

Il senatore PINGGERA, dopo aver illustrato gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2 e 13.0.3 si augura che l'importanza dei principi ad essi sottesi, segnatamente la tutela delle caratteristiche linguistiche della provincia di Bolzano, convinca la Commissione dell'esigenza di approvare tali specifiche disposizioni, se non nel corpo del provvedimento in titolo, certamente in tempi ravvicinati, in una diversa sede legislativa.

Dopo interventi del PRESIDENTE – che apprezza la disponibilità del senatore Pinggera – del relatore FASSONE – che suggerisce, comunque, una riformulazione dell'emendamento 13.0.3 con l'inserimento di una disposizione che consenta di derogare all'incompatibilità solo qualora non vi siano domande di ammissione al tirocinio da parte di soggetti già in possesso dei requisiti di conoscenza linguistica previsti dall'articolo 41, comma 1 della legge n. 374 del 1991 ed esprime, comunque, in via subordinata parere contrario sugli emendamenti 13.0.3, 13.0.2 e 13.0.1 alla luce dell'esigenza di varare rapidamente il disegno di legge – ed, infine, del sottosegretario AYALA, che esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13, il senatore Pinggera ritira gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2 e 13.0.3, ripromettendosi di ripresentarli in Assemblea.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, si passa all'esame dell'articolo 15.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 15.1 e lo illustra congiuntamente all'emendamento 15.2, esprimendo l'avviso che il testo all'esame, come riformulato, nella parte in cui esclude dalla competenza del giudice di pace – in particolare – tutti i fatti connessi con violazione delle norme antinfortunistiche o relativi all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale sia il punto di una scelta di carattere demagogico e si presti a sicure censure di costituzionalità. Medesime considerazioni valgono, più limitatamente, per gli emendamenti 15.3 e 15.4.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 15.5.

Il relatore FASSONE esprime, poi, parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 15, pur condividendo talune perplessità in ordine alla possibilità che alcune disposizioni dell'articolo 15 in esame siano suscettibili di riserve di compatibilità costituzionale.

Il sottosegretario AYALA condivide i pareri contrari del relatore.

Il senatore CENTARO ritiene che l'esigenza di uno spedito varo del provvedimento in discussione possa essere assicurata anche effettuando le modifiche che in più di un intervento sono state messe in evidenza: infatti, anche un'eventuale *navette* potrebbe essere superata rapidamente approntando opportune iniziative procedurali; insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti dalla Commissione gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione dei pareri, il presidente PINTO avverte che la formulazione degli emendamenti in questione, tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre, consente di porre in votazione la prima parte del primo emendamento 16.1 limitatamente alle parole: «*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "a lire 5 milioni"*»; se tale parte sarà respinta – prosegue il relatore – risulteranno preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 e 16.10. Tuttavia preferirebbe che la Commissione avallasse con il suo consenso la possibilità di procedere con tale modalità di votazione, anche se i poteri che spettano al Presidente ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, gli attribuiscano senza alcun dubbio tale potere.

Il senatore PERA chiede che il Presidente fornisca i più ampi ragguagli in merito alla natura ed all'ammissibilità di tale decisione procedurale e ribadisce come nella sostanza, il metodo di votazione proposto finirebbe col sottrarre all'opposizione la possibilità di presentare proposte di modifica che mirano ad evitare l'approvazione di un testo intrinsecamente malformulato alla luce della considerazione – per lui assolutamente inaccettabile – che occorra procedere speditamente.

Il presidente PINTO risponde al senatore Pera facendo presente che, in base a costante prassi, la mancata approvazione della prima parte di un emendamento preclude la votazione della seconda parte dello stesso nonché dei successivi emendamenti che ripropongono il medesimo principio contenuto nella parte respinta dalla Commissione: si tratta di una modalità di votazione avallata anche dalla pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996.

Il relatore FASSONE e il sottosegretario AYALA esprimono quindi parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16.

Il senatore CENTARO, intervenendo per dichiarazioni di voto, sottolinea che il testo approvato per l'articolo 16 avrà effetti di sicuro negativi anche nella lotta alla microcriminalità.

Il presidente PINTO pone, quindi, in votazione la prima parte dell'emendamento 16.1, fino alle parole «a lire 5 milioni», che risulta respinta dalla Commissione: risultano conseguentemente preclusi la seconda parte dell'emendamento 16.1 e i successivi emendamenti da 16.2 a 16.10.

Il presidente PINTO avverte che si procederà alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.11, relativamente all'espressione «*Sostituire alla lettera a) del comma 1, le parole: "sei mesi"*», avvertendo che la sua reiezione determinerà la preclusione della seconda parte dell'emendamento stesso e dei successivi emendamenti che ripropongono a scalare la stessa modifica.

La Commissione respinge, quindi, la prima parte dell'emendamento 16.11: risultano conseguentemente preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e i successivi emendamenti da 16.12 a 16.17.

Il presidente PINTO avverte che si procederà alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.18, relativamente all'espressione «*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a quarantacinque giorni"*», avvertendo che la sua reiezione determinerà la preclusione della seconda parte dell'emendamento stesso e dei successivi emendamenti che ripropongono a scalare la stessa modifica.

La Commissione respinge, quindi, la prima parte dell'emendamento 16.18: risultano conseguentemente preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e i successivi emendamenti da 16.19 a 16.72.

Posto in votazione, l'articolo 16 è poi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 17.1 e lo illustra congiuntamente all'emendamento 17.2, di identico contenuto, stigmatizzando l'esclusione dell'avvocatura dalla possibilità di svolgere funzioni di pubblico ministero in udienza, sottolineando la specifica competenza dell'avvocato rispetto agli altri soggetti a ciò abilitati, ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, ribadendo che, ancora una volta, la fretta di approvare il disegno di legge induce la Commissione ad accettare modifiche di segno chiaramente peggiorativo.

Il senatore RUSSO, ricordando che effettivamente il testo varato dal Senato nella precedente lettura andava nel senso proposto dagli emendamenti in discussione rileva, peraltro, che il dovuto *fair play* nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, dovrebbe consigliare di non insistere per introdurre una modifica ormai non accolta in quella sede.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sull'emendamento 17.1, di contenuto identico all'emendamento 17.2.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 17.1, di contenuto identico all'emendamento 17.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 17.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 27.1 (nuovo testo) e 27.0.1 in attesa del parere della 5^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

(1927) *VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

(1976) *LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

(2843) *CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver ricordato che la Commissione era giunta ad esaminare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12 sui quali dovevano essere espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, si sofferma in particolare sull'emendamento 12.0.2 sottolineando l'importanza di un intervento legislativo sulla problematica al medesimo sottesa.

Il senatore RUSSO condivide l'esigenza di pervenire ad un intervento sui temi messi in luce dal relatore Follieri, ma ritiene che la formulazione dell'emendamento 12.0.2 susciti non trascurabili perplessità, in particolare per la circostanza che essa fa riferimento ai soggetti «che collaborano con la giustizia» utilizzando in tal modo una nozione i cui contorni non sono facilmente definibili sul piano interpretativo. Giudica poi eccessiva una soluzione che finirebbe per vietare, in via assoluta, la

possibilità di una difesa comune in tutti i casi in cui vi siano più coimputati o imputati in procedimenti connessi o di reati collegati.

In conclusione, prospetta una riformulazione dell'emendamento 12.0.2 volta a prevedere che non possa essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati soltanto nel caso in cui essi abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b) del codice di procedura penale.

Il senatore FASSONE ritiene che l'intervento prospettato nell'emendamento 12.0.2 anche nella riformulazione dello stesso delineata dal senatore Russo, potrebbe prestarsi a censure sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, con particolare riguardo alla tutela del diritto di difesa – che verrebbe a subire una limitazione in conseguenza della nuova previsione normativa – e alla disparità di trattamento che si determinerebbe nei confronti degli imputati che venissero a trovarsi nella situazione considerata. Sarebbe pertanto, a suo avviso, preferibile che l'ipotesi proposta con la riformulazione del senatore Russo fosse configurata come un caso di grave illecito disciplinare. D'altra parte, qualora fosse approvata la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, proposta nel testo unificato predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge in materia di formazione della prova (testo pubblicato sul Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14 luglio scorso) il rischio di una concertazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi coimputati o da persone imputate in procedimenti connessi o collegati risulterebbe adeguatamente controbilanciato dal fatto che tali dichiarazioni potrebbero servire le une da riscontro probatorio alle altre solo qualora risulti accertato che ciascuna di esse deriva da autonoma conoscenza da parte di colui che l'ha resa.

Il senatore CENTARO non condivide le preoccupazioni sollevate dal senatore Fassone ed evidenzia come le situazioni prese in considerazione dall'emendamento 12.0.2 abbiano carattere fortemente patologico. Nel merito concorda con la riformulazione prospettata dal senatore Russo, ritenendo improbabili, tra l'altro, censure di legittimità costituzionale in quanto si estenderebbe la sfera di applicazione di un istituto già previsto dall'articolo 106 del codice di procedura penale.

Il relatore FOLLIERI si dichiara d'accordo con la riformulazione prospettata dal senatore Russo.

Il sottosegretario AYALA ritiene che la soluzione proposta dal senatore Russo sia, forse, suscettibile di superare i rischi di illegittimità costituzionale richiamati dal senatore Fassone. Si tratterebbe, infatti, di un intervento legislativo che, analogamente a quanto già avviene nel vigente articolo 106 del codice di procedura penale, implicherebbe una limitazione del diritto di difesa funzionale, però, alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, quali quello della trasparenza dell'*iter* processuale e della genuinità nella formazione della prova. A questo

proposito, evidenza altresì che la convergenza delle dichiarazioni accusatorie artificiosamente realizzata mediante il «tramite» del difensore comune, pur rappresentando un fatto eventuale, costituisce per il processo un rischio di inquinamento ben più grave dell'ipotesi di incompatibilità prevista dal vigente comma 1 dell'articolo 106 del codice di procedura penale.

Prende nuovamente la parola il senatore RUSSO che, pur giudicando necessaria un'attenta riflessione sulle preoccupazioni sollevate dal senatore Fassone in merito alle possibili censure di legittimità costituzionale, osserva come queste siano, a suo avviso, da considerarsi superabili. Infatti, se è innegabile che il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione implica, innanzitutto, il diritto inderogabile ad avere un difensore e, altresì, la facoltà di scegliersi il proprio difensore, è però altrettanto indubbio che tale ultima facoltà è talvolta soggetta ad alcune limitazioni giustificate dall'esigenza di tutelare altri interessi giuridicamente rilevanti; in questa prospettiva, oltre all'ipotesi di cui all'articolo 106 del codice di procedura penale, va tenuto conto che l'imputato, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso codice, ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia e ancora che la libertà di scelta dell'imputato incontra un ulteriore limite derivante dalla libertà del difensore di fiducia prescelto di rifiutare il mandato.

Segue quindi un ulteriore breve intervento del senatore FASSONE che sottolinea le differenze esistenti fra la situazione prevista dal vigente articolo 106 del codice di procedura penale e la situazione che sarebbe oggetto dell'intervento normativo in discussione e rileva come tali differenze siano tali da non giustificare, a suo parere, un trattamento omogeneo delle situazioni medesime.

Dopo un breve intervento della senatrice SCOPELLITI, prende ancora la parola il senatore RUSSO il quale osserva come l'intervento modificativo proposto con l'ipotesi di riformulazione da lui prospettata acquisterebbe una valenza ulteriore ed estremamente significativa qualora diventasse operante la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale alla quale si è più volte fatto cenno nel corso della discussione odierna, diventando, oltre che una norma a tutela dell'imputato nei cui confronti vengono rese le dichiarazioni accusatorie, anche una norma di garanzia del processo, in quanto eviterebbe situazioni che potrebbero comportare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie medesime.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

471^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

(1927) *VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

(1976) *LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

(2843) *CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice SCOPELLITI prospetta una ulteriore riformulazione dell'emendamento 12.0.2, volta a inserire un nuovo articolo 106-*bis* nel codice di procedura penale, specificamente finalizzato a disciplinare come causa di incompatibilità la difesa comune di più «collaboratori di giustizia» e costruito sul modello dell'articolo 106 dello stesso codice.

Dopo ripetuti interventi del senatore RUSSO e del relatore FOLLIERI – i quali evidenziano alcuni problemi di sistematica legati alla formulazione prospettata – il RELATORE, recependo una indicazione del senatore RUSSO, presenta un nuovo testo dell'emendamento 12.0.2.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 12.0.2 (Nuovo testo) è, quindi, accolto dalla Commissione.

Il RELATORE ritira, poi, l'emendamento 12.0.3.

L'emendamento 12.0.4 è dichiarato precluso.

Senza discussione, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene quindi approvato l'emendamento 12.0.5.

In merito all'emendamento 12.0.6, come riformulato nella seduta pomeridiana del 30 giugno 1998, il relatore FOLLIERI sottolinea come tale proposta miri ad introdurre una disposizione di carattere generale che estende le disposizioni sulle prove all'intero procedimento penale, quando vengono disposte misure cautelari personali, nonché nell'udienza preliminare, sottolineando l'importanza dell'approvazione di tale modifica, la quale – tra l'altro – potrebbe risolvere a livello normativo non poche incertezze di carattere dottrinario.

Dopo interventi dei senatori RUSSO e CENTARO, i quali mettono in rilievo l'esigenza di approfondire adeguatamente la portata dell'emendamento, che affronta una problematica estremamente vasta e con una incisiva ricaduta sul sistema posto dal codice di procedura penale, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 12.0.6.

Sono, conseguentemente, accantonati anche gli emendamenti 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, come riformulato nella seduta pomeridiana del 30 giugno 1998, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14.

Si passa all'emendamento 12.0.15.

Il relatore FOLLIERI dichiara che tale proposta riguarda un tema, quello della dissociazione dalla mafia, di particolare importanza e che va affrontato con attento e approfondito esame.

Il senatore CENTARO espone numerose considerazioni volte a sottolineare l'inopportunità di prevedere una normativa *ad hoc* a favore di chi si dissocia dalla mafia.

Il senatore RUSSO, nel rilevare la complessità e l'articolazione dell'emendamento 12.0.15, ritiene che sarebbe più opportuno trattare la materia con un autonomo disegno di legge.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il relatore FOLLIERI esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento.

Il sottosegretario AYALA condivide il parere del relatore.

L'emendamento 12.0.15 viene, quindi, dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.

Il relatore FOLLIERI illustra gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.3, sottolineando l'indifferibile necessità di intervenire sulla materia dei colloqui investigativi previsti dall'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.0.2, di contenuto identico all'emendamento 17.0.1.

Il senatore RUSSO concorda con il relatore circa l'opportunità di un intervento legislativo sulla materia trattata nel citato articolo 18-*bis*, ma non condivide l'abrogazione del medesimo articolo proposta dall'emendamento 17.0.1 e ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della problematica in questione, al fine di individuare una soluzione su cui realizzare un'ampia convergenza nell'ambito della Commissione. Propone pertanto l'accantonamento degli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3.

Il presidente PINTO, non essendovi osservazioni in senso contrario, dispone l'accantonamento degli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3

Si dispone, altresì, l'accantonamento dell'emendamento 20.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 21.1, evidenziando come la soppressione dell'articolo 21 sia imposta dal fatto che il Parlamento è già intervenuto sul tema della cosiddetta «videoconferenza», con l'approvazione della legge n. 11 del 1998.

Il senatore CENTARO illustra, quindi, l'emendamento 21.2, di contenuto identico all'emendamento 21.1.

Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario AYALA esprimono parere favorevole su tali proposte emendative.

Posto ai voti, è respinto il mantenimento dell'articolo 21.

Il PRESIDENTE avverte poi che l'emendamento Tit.1 deve considerarsi precluso, essendo stato dichiarato decaduto l'emendamento 12.0.15.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 21,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3160-B**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato due volte per uguale periodo. Per l'ultimo periodo di conferma si prescinde dal requisito il limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età”».

5.8

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.4

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.5

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato due volte per uguale periodo”».

5.6

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo”».

5.7

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f)”».

5.9

GRECO, CENTRARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età”».

5.10

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituita dal seguente:

“Art. 7. (*Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace*)”».

5.11

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, come modificato dal decreto legge 1° febbraio 1999 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° aprile 1999 n. 84 le parole “lettera e)” sono sostituite con le parole: “lettera f)”».

5.12

RUSSO

Sopprimere il comma 2.

5.13

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 6.

Al comma 2, lettera c-bis) sopprimere le parole da: «oppure» fino alla fine del periodo.

6.1

MILIO

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «convivente, figlio o fratelli» con le altre: «conviventi, parenti sino al secondo grado o affini entro il primo grado».

6.7

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il limite previsto dall'articolo 77 del codice civile».

6.2

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il quarto grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».

6.4 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il terzo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».

6.5 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il secondo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».

6.6 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado».

6.8 RUSSO

Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente entro il secondo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».

6.3 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 2, alla lettera c-bis) sopprimere la parola: «abitualmente».

6.9 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso 1-bis) dopo le parole: «esercitano» ovunque ricorrono, aggiungere l'altra: «abitualmente».

6.10 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Al comma 3, capoverso 1-bis), dopo le parole: «nel quale esercitano», ovunque ricorrano, inserire l'altra: «abituamente».

6.11

RUSSO

All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1-bis, sopprimere le parole: «abituamente».

6.12

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1-bis, sostituire le parole: «abituamente» con le altre: «in modo continuativo».

6.13

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 11.

Al comma 1, nell'articolo 10-quater ivi richiamato, sostituire, al capoverso 1, le parole: «al comma 2-bis» con le parole: «al comma 3».

11.1

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Art. 12.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di lire 15 milioni annue per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

12.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire quarantamila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 13.500 milioni per l'anno 1999 e in lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

12.2 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire trentacinquemila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 11.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 15.750 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

12.3 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire trentamila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 10.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 13.500 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

12.4 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire venticinquemila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 8.200 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.250 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

12.5 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile, l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 6.700 milioni per l'anno 1999 e in lire 9 mila milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

12.6 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.7 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentomila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.8 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire centocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.9 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire trecentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.10 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.11 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.12 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire trecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.13 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 n. 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentomila».

12.14 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire centocinquantamila».

12.15 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire quattrocentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.16 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire cinquecentomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

12.17 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire quarantamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1999 e in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

12.18 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire trentacinquemila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1999 e in lire 1.750 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

12.19 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire trentamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1999 e in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

12.20 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ammontare delle indennità di cui ai commi precedenti è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente».

12.21 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Art. 13.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

Per la provincia di Bolzano la materia di cui agli articoli 6, 7 e 9 potrà essere disciplinata con apposite norme di attuazione dello statuto e in armonia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 dalle vigenti norme di attuazione».

13.0.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)*. – 1. Nella provincia di Bolzano il divieto di cui al comma 1-bis introdotto con il comma 3 dell'articolo 6 è limitato alla sede o alla sezione distaccata del tribunale di Bolzano nel quale esercitano la professione forense”.

13.0.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)*. – 1. Per la provincia di Bolzano, qualora non vi siano domande di ammissione al tirocinio da parte di soggetti forniti del requisito di cui all'articolo 41, comma 1, non opera l'incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 1-bis.”».

13.0.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 15.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

15.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «alla colpa professionale» *le parole da:* «e dei fatti commessi» *fino a:* «una malattia professionale».

15.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la prevenzione» *a* «sul lavoro o».

15.3

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o che abbiano determinato una malattia professionale».

15.4

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo le parole: «malattia professionale» aggiungere le altre: «quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni».

15.5

RUSSO

Art. 16.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a lire cinque milioni» con le parole «a lire dieci milioni».

16.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le altre «a lire 1 milione».

16.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con «a lire 2 milioni».

16.3

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con «a lire 3 milioni».

16.4

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole «3 milioni».

16.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole «a lire 3 milioni e cinquecentomilalire».

16.6

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con «a lire 4 milioni».

16.7 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole: «a lire 4 milioni».

16.8 GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le altre «a lire 6 milioni».

16.9 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole «a lire 4 milioni e cinquecentomilalire».

16.10 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire alla lettera a) del comma 1 le parole: «sei mesi» con le parole «un anno».

16.11 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 12 mesi».

16.12 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 11 mesi».

16.13 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 10 mesi».

16.14 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 9 mesi».

16.15 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 8 mesi».

16.16 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 7 mesi».

16.17 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 94 giorni».

16.18 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 93 giorni».

16.19 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 92 giorni».

16.20 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 91 giorni».

16.21 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «tre mesi».

16.22 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 90 giorni».

16.23 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 89 giorni».

16.23a CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 88 giorni».

16.25 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 87 giorni».

16.26 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 86 giorni».

16.27 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 85 giorni».

16.28 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 84 giorni».

16.29 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 83 giorni».

16.30 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 82 giorni».

16.31 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 81 giorni».

16.32 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 80 giorni».

16.33 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 79 giorni».

16.34 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 78 giorni».

16.35 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 77 giorni».

16.36 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantasei giorni».

16.37 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantacinque».

16.38 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantaquattro».

16.39 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantatre».

16.40 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantadue».

16.41 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantuno».

16.42 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settanta».

16.43 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantanove».

16.44 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantotto».

16.45 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantasette».

16.46 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantasei».

16.47 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantacinque».

16.48 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 64 giorni».

16.49 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 63 giorni».

16.50 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 62 giorni».

16.51 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 61 giorni».

16.52 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 60 giorni».

16.53 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 59 giorni».

16.54 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 58 giorni».

16.55 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 57 giorni».

16.56 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 56 giorni».

16.57 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 55 giorni».

16.58 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 54 giorni».

16.59 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 53 giorni».

16.60 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquantadue giorni».

16.61 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquantuno giorni».

16.63 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

16.65 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 49 giorni».

16.67 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a quarantotto giorni».

16.68 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a quarantasette giorni».

16.70 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a quarantasei giorni».

16.72 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Art. 17.

Al comma 1, alla lettera m) aggiungere, in fine, le parole: «ovvero a un avvocato presente in aula».

17.1 MILIO

Al comma 1, alla lettera m) aggiungere, in fine le parole: «ovvero a un avvocato presente in aula».

17.2 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 27.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - (Norme di copertura). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto ca-

pitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

b) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.1 (Nuovo testo)

PINTO

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

All'onere di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, valutato in lire milioni per l'anno 1999 e in lire milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

27.0.1

BUCCIERO, CARUSO, BATTAGLIA, VALENTINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 12.**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 106 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

“4-*bis*. Il difensore di fiducia o di ufficio, nonchè il sostituto nominato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, è tenuto a non accettare l'incarico conferitogli, se abbia già assunto la difesa di un coimputato del medesimo reato o di persona imputata in un procedimento connesso ovvero di persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), quando essi appartengono a coloro che collaborano con la giustizia”».

12.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le parole: “Salva la disposizione del comma 4-*bis*”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Non può essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4”».

12.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il titolo dell'articolo 106 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Incompatibilità e divieto della difesa di più imputati nello stesso procedimento, ovvero in un procedimento connesso o collegato"».

12.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È vietata l'assunzione della difesa di più collaboratori di giustizia che riferiscano sugli stessi fatti o su fatti connessi, pena la nullità degli atti compiuti».

12.0.4

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis.”».

12.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

Nel titolo primo del libro terzo del codice di procedura penale prima dell'articolo 187 è inserito il seguente:

“Art. 186-bis. - (*Osservanza*). – 1. Le disposizioni contenute in questo libro si osservano nel corso dell'intero procedimento e quando

vengono disposte le misure cautelari personali, nonchè nell'udienza preliminare"».

12.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione”.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

12.0.7

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso a norma dell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, estranei alle dichiarazioni stesse, di natura diversa, acquisiti nel medesimo processo, che ne confermano l'attendibilità”».

12.0.8

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12

sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"».

12.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti esclusivamente o essenzialmente da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale”».

12.0.10

VALENTINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità, non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4”».

12.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12”».

12.0.12

LISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare”».

12.0.13

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 273, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «gravi indizi di colpevolezza», sono aggiunte le seguenti: «Le dichiarazioni rese dal computato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera b), sono valutate unitamente agli altri e diversi indizi di colpevolezza».

12.0.14

IL RELATORE

Dopo la sezione II inserire la seguente:

SEZIONE II-bis

Nuove norme a favore di chi si dissocia dalla mafia.

Art. 12-bis.

(Condotte di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dalla mafia il comportamento di chi, imputato o condannato ovvero autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero indiziato o indiziabile ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, definitivamente abbandona l'associazione di tipo mafioso cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompa-

tibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio delle finalità e dei metodi di cui al citato articolo 416-bis del codice penale.

2. Le disposizioni della presente legge operanti con riferimento alla mafia si applicano anche ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 12-ter.

(Diminuzioni di pena. Sospensione delle misure di prevenzione)

1. Nei confronti di chi risulta essersi dissociato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, la pena per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale è diminuita di un terzo.

2. Le diminuzioni di pena indicate al comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione; esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. Sulla sussistenza della dissociazione si pronuncia il giudice competente per la fase processuale in corso, il quale applica le diminuzioni. La Corte di cassazione provvede ai sensi dell'articolo 619, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Nei confronti di chi, indiziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si dissocia ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sospese le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 575 del 1965.

Art. 12-quater.

(Diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati di cui al comma 1 dell'articolo 2 con sentenza divenuta definitiva prima della data di entrata in vigore della presente legge sono diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purchè entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-quinquies.

(Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge)

1. Se il soggetto che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 intende rendere dichiarazioni ai sensi e per gli ef-

fetti del medesimo articolo, ovvero integrare quelle già rese, può chiedere di esercitare tale facoltà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al pubblico ministero presso il giudice competente per la fase processuale in corso, ovvero al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero al procuratore nazionale antimafia.

2. Le dichiarazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono trasmesse immediatamente al giudice competente per territorio.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 12-sexies.

(Revoca)

1. Le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette nuovamente uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede il giudice competente per la fase processuale in corso ovvero il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-septies.

(Cumulo)

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di cui al comma 1 dell'articolo 2, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere gli anni venti di reclusione. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 663 del codice di procedura penale.

Art. 12-octies.

(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi entro il 30 giugno 1996 o la cui permanenza cessa entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 12-nonies.

(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore ad anni tre, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati di cui all'articolo 1, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata inferiore ad anni tre, e che si sia dissociata ai sensi della presente legge, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per anni cinque qualora accerti che la persona intenda sottoporsi ad un programma socio-riabilitativo previsto dall'articolo 10.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza è allegata certificazione rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia attestante il tipo di programma socio-riabilitativo da seguire, l'indicazione della struttura ove eseguirlo e le modalità di realizzazione.

3. Qualora l'ordine di carcerazione non sia stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 12-decies.

(Estinzione del reato. Revoca della sospensione)

1. Se il condannato attua completamente il programma socio-riabilitativo e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette nessuno dei delitti di cui all'articolo 1 nè altro delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo o mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette uno dei delitti previsti dal medesimo comma.

Art. 12-undecies.*(Definizione del programma socio-riabilitativo)*

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce il programma socio-riabilitativo personalizzato che prevede iniziative volte ad un pieno inserimento sociale del dissociato dalla mafia attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale del soggetto che ad esso si sottopone. Il programma è attuato presso strutture riabilitative iscritte in un albo nazionale tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.

3. Per tutti i soggetti che seguono un programma socio-riabilitativo in regime di sospensione del provvedimento o dell'esecuzione della pena la struttura riabilitativa interessata trasmette, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso.

Art. 12-duodecies.*(Strutture riabilitative autorizzate. Convenzioni)*

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un albo degli enti pubblici e privati che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei dissociati dalla mafia, che agiscono senza fini di lucro e si pongono come obiettivi lo sviluppo socio-culturale della personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro dei predetti soggetti. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto nelle problematiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociologica connessi al coinvolgimento in associazioni di stampo mafioso e al successivo abbandono delle finalità e dei metodi che caratterizzano tali associazioni, nonché al reinserimento in un contesto sociale eventualmente a rischio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono definiti eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

3. I responsabili degli enti di cui al presente articolo possono autorizzare persone idonee a frequentare le strutture di riabilitazione allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

4. L'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento indicate nel presente articolo è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero di grazia e giustizia e gli enti di cui al comma 1. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro di grazia e giustizia.

5. L'attività degli enti di cui al comma 1 in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero di grazia e giustizia il quale ultimo esercita funzioni di controllo e resta in ogni caso competente per la definizione e l'attuazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle persone sottoposte ai programmi di riabilitazione e delle loro famiglie.

Art. 12-terdecies.

(Concessione di strutture appartenenti allo Stato)

1. Agli enti di cui all'articolo 11 possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, ovvero confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al fine di destinarli a centri di riabilitazione dei dissociati dalla mafia, nonché per realizzare centri e case di lavoro per tali soggetti al termine del programma di riabilitazione.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 12-quattordecies.

(Concessione delle strutture degli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti di cui all'articolo 11 beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di recupero e reinserimento anche lavorativo dei dissociati.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene.

12.0.15

CIRAMI

Art. 17.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“18-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia ha la facoltà di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e internati, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale. Tale facoltà non è delegabile».

17.0.3

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 4-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei decreti il Ministro stabilisce e disciplina la costituzione, a favore delle vittime, di un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato».

20.1 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1 RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Sopprimere l'articolo.

21.2 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Aggiungere al titolo le parole: «e nuove norme per chi si dissocia dalla mafia».

Tit. 1. CIRAMI

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

177ª seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA SCOMPARSA DELL'EQUIPAGGIO DI UN TORNADO DELL'AERONAUTICA MILITARE
(A003 000, C04ª, 0016º)

Il PRESIDENTE rende omaggio ai due maggiori, Marco Co e Giuseppe Cornacchia, del 56º gruppo appartenente al 36º stormo di stanza a Gioia del Colle, deceduti lo scorso 21 agosto nell'adempimento del loro dovere durante un volo addestrativo.

I senatori MANCA, NIEDDU e PALOMBO si associano alle parole commosse del Presidente e desiderano porgere il più affettuoso saluto ai familiari.

Alle espressioni di cordoglio si associa il sottosegretario GUERRINI.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0130º)

Il PRESIDENTE ricorda che negli scorsi giorni una delegazione della Commissione, composta dal Presidente Di Benedetto e dai senatori Dondeynaz, Giorgianni, Nieddu, Palombo e Semenzato, si è recata in Medio Oriente per visitare in Sinai il X Gruppo navale impegnato in ambito MFO presso lo stretto di Tiran (Comandante il C.F. Moschitto) e in Libano lo squadrone di elicotteri Ialair operante in ambito UNIFIL (Comandante il T. Col Stricchiola). Pur non presente alla visita, reputa

di dover riferire il giudizio altamente positivo riferitogli dal Presidente Di Benedetto, impossibilitato a presiedere l'odierna seduta.

Altresì esprime un convinto elogio alle rappresentanze diplomatiche italiane che hanno curato con accortezza gli incontri con autorità politiche del luogo.

In senso adesivo si esprime il senatore PALOMBO che elogia l'alto livello di abnegazione e la irreprensibile professionalità degli ufficiali e di tutto il personale colà presente. L'attività di pattugliamento e di ricognizione è compiuta dalle tre unità navali con costanza e permette di fornire al massimo livello un grande contributo per la pace e la stabilità in quella regione. L'area di operazioni di UNIFIL, poi, ha un'estensione di circa 1200 Km² e la presenza degli elicotteri italiani è essenziale per l'espletamento degli obiettivi fissati dall'ONU, e ciò viene realizzato dal personale italiano pur con difficoltà giornaliera che sono evidenti solo dopo una visita *in loco*.

Il senatore NIEDDU sottolinea parimenti l'impressione di estrema professionalità dei due contingenti visitati, quale confermata, tra l'altro, dai 2 Force Commander incontrati, i quali hanno testimoniato il carattere insostituibile della presenza italiana, sia in Sinai (Egitto) che nell'area controllata dagli Israeliani in Libano. Esprime l'elogio più convinto per una presenza che favorisce in modo tangibile il dispiegarsi della politica estera italiana in Medio Oriente.

Il sottosegretario GUERRINI esprime, a nome del Governo, compiacimento per le parole pronunciate.

Il presidente AGOSTINI, recependo segnalazioni provenienti da colleghi, propone l'effettuazione di una visita ad El Alamain nell'anniversario della celebre battaglia, le cui cerimonie rievocative sono quest'anno di competenza del Governo italiano.

Conviene la Commissione.

SULL'ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI STUDIO

(A007 000, C04^a, 0131^o)

Il presidente AGOSTINI rende nota la proposta del Presidente della Commissione di istituire un organo collegiale per un approfondimento in tempi rapidi e in modo snello del fenomeno del nonnismo nelle caserme.

Il senatore PALOMBO si dichiara favorevole altresì ad una riflessione politica per una revisione di aspetti della normativa vigente del Codice penale militare di pace.

Il senatore PORCARI si dichiara favorevole alla proposta.

Il senatore UCCHIELLI interviene invece problematicamente sull'idea di un gruppo di studio, chiedendo una riflessione più ampia.

Il senatore MANCA dichiara che bisognerebbe soffermarsi, al contempo, anche su alcune fattispecie di reati militari, perché altrimenti si effettuerebbero in quella sede riflessioni poco costruttive.

È quindi, rinviata alla prossima seduta, la proposta di istituire un gruppo di studio sul nonnismo nelle caserme.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, C04^a, 0013^o)

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuta la richiesta del senatore Semenzato di attivazione della forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento per la seduta di domani, avente all'ordine del giorno l'audizione del Ministro sulla morte dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri nella caserma Gamera di Pisa e sul problema del nonnismo nelle caserme.

Il senatore PORCARI si esprime in senso contrario alla proposta di attivazione.

I senatori PELLICINI e MANCA si esprimono, invece, in senso favorevole.

Posta ai voti, la proposta di attivare gli impianti audiovisivi è accolta e sarà pertanto trasmessa al Presidente del Senato per la debita autorizzazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Risponde all'interrogazione n. 3-01476 il sottosegretario GUERRINI, segnalando il profondo disagio di dover intervenire per un'interrogazione datata 1997, alla quale si era risposto da parte del Governo con fatti concludenti sin dal 1998.

Replica il senatore DANIELI per dichiararsi soddisfatto dell'intelligente risposta del sottosegretario e lamenta l'obsolescenza in taluni meccanismi ministeriali.

IN SEDE DELIBERANTE

(3170) COSTA ed altri. – Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra

(4049) Deputati GIANNATTASIO ed altri. – Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra, approvato dalla Camera dei deputati)

– e della petizione n. 247 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce sommariamente il senatore AGOSTINI segnalando l'importanza dei provvedimenti in titolo e propone di assumere a testo – base quello proveniente dalla Camera dei Deputati.

Conviene la Commissione.

Il senatore PALOMBO contesta la opportunità di svolgere i lavori alla presenza preponderante dell'opposizione, stante la assenza di possibili contributi da parte della maggioranza.

Il senatore MANCA condivide le considerazioni del collega e propone di non aprire nell'odierna seduta la discussione generale e di differirla a prossima seduta, auspicabilmente alla presenza di numerosi esponenti della maggioranza.

Il sottosegretario GUERRINI, in attesa del parere della Commissione Bilancio, si riserva di esprimere l'opinione nel merito del Governo nel corso della prossima seduta.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione.

(4056) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati)

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 11^a Commissione)

– e della petizione n. 568 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente AGOSTINI, sostituendo il relatore, rende noto che era stato espresso un parere contrario dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 1.1 bis, che qualifica l'intero provvedimento. Poiché però quell'emendamento non era stato formulato nella debita maniera, esso si era esposto ad un fraintendimento; pertanto appare opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione consultata una riformulazione, tecnicamente più precisa.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

206ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4129) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998

(4130) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4129, congiunzione con il disegno di legge n. 4130 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4130, congiunzione con il disegno di legge n. 4129 e rinvio)

Il presidente COVIELLO propone di proseguire congiuntamente l'esame dei disegni di legge in titolo, per disgiungerlo al momento dell'esame dell'articolato.

Conviene la Commissione e si procede pertanto congiuntamente al seguito dell'esame.

Interviene nel dibattito il senatore VEGAS, il quale, in relazione al rendiconto per l'anno 1998, si sofferma sui rilievi della Corte dei conti sul conto del patrimonio, attribuibili anche alla mancata attuazione di una parte delle deleghe previste dalla legge n. 94 del 1997. Nell'esprimere perplessità sulla presenza di numerose eccedenze di spesa, sottolinea che alcune informazioni non sono valutabili a causa dell'assenza del raccordo con la tesoreria e della struttura obsoleta del conto riassuntivo del Tesoro; dalla relazione della Corte dei conti, inoltre, emergono rilievi in ordine a coperture anomale e a spese non correttamente quantificate nella dinamica a regime. Gli elementi quantitativi del rendiconto indi-

cano che l'auspicabile riduzione delle giacenze di tesoreria è destinata a produrre risultati effimeri: da essa deriva infatti un prevedibile aumento della spesa di bilancio – comprensiva delle poste relative ai residui – e una dinamica incontrollata dei saldi di finanza pubblica; gli effetti finanziari derivanti dalla presenza dei residui passivi risultano esasperati dalla sussistenza di residui attivi in gran parte non esigibili. Esprime perplessità sulla ripartizione delle spese finali per funzione-obiettivo, evidenziando che la maggior parte della spesa è destinata al funzionamento dello Stato senza fornire servizi ai cittadini. Si sofferma, infine, sui dati relativi alla gestione del bilancio, evidenziando in particolare che l'aumento dei residui passivi mostra una incapacità di spesa delle amministrazioni pubbliche e l'inefficacia – o comunque la mancata attuazione – delle riforme «Bassanini».

In relazione al disegno di legge di assestamento, sottolinea che la crescita della spesa di parte corrente, parzialmente compensata dalla minore spesa per gli interessi, mostra il mancato raggiungimento della stabilizzazione della spesa; risulta evidente che essa costituisce, quindi, una variabile indipendente nel processo di bilancio. Dopo aver rilevato che il mantenimento dell'obiettivo di saldo è stato ottenuto anche grazie all'aumento delle entrate, fa presente che la modesta riduzione del gettito IRPEF è stata più che compensata dall'incremento degli altri tributi: non risulta quindi una riduzione della pressione fiscale complessiva, ma una diversa ripartizione dell'onere con la conseguente penalizzazione di alcuni contribuenti. In particolare, segnala che l'aumento della spesa relativa agli enti previdenziali indica che la questione pensionistica è attuale e non riguarda meramente esercizi futuri; rileva, altresì, la riduzione di risorse destinate alla famiglia, contrariamente a quanto dichiarato secondo cui il tema era tra le priorità del Governo, e la mancata attuazione della politica di privatizzazione. L'aumento dei residui accertati rispetto alle previsioni comporta un aumento del rischio di trasformazione in erogazioni di cassa, soprattutto in relazione ai trasferimenti alle Regioni. Dopo aver osservato che l'errata stima dei residui rispetto all'entità di quelli accertati suggerisce dubbi in relazione alla capacità di effettuare corrette previsioni dei dati di finanza pubblica, dichiara conclusivamente che i disegni di legge in esame evidenziano il sostanziale fallimento delle politiche economiche attuate dal 1997 ad oggi, poiché – senza intervenire con riforme strutturali – si è perseguito un contenimento della gestione nell'esercizio 1997 per ritornare ai livelli di erogazione precedenti nel corso del 1998 e 1999; il carattere transitorio ed effimero di tali interventi implica una valutazione complessivamente negativa dei documenti in titolo.

Il senatore FERRANTE rileva preliminarmente che, come ha riconosciuto anche la Corte dei conti, la redazione dei documenti in esame cade nella fase iniziale di applicazione di importanti innovazioni normative: essi si presentano pertanto contenutisticamente più chiari e trasparenti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e dimostrano comunque in modo indubbio che l'anno 1998 segna una svolta nel processo di risanamento della finanza pubblica, che viene ad assumere un carattere

strutturale. Espresso l'avviso che il rapporto *deficit*/PIL sarà a fine anno anche migliorativo rispetto alla valutazione del Governo, richiama all'attenzione del senatore Vegas la circostanza per cui il patto di stabilità, riguardando l'anno 1999, non avrebbe potuto influire maggiormente sull'elaborazione dei documenti in esame. Ritiene altresì opportuno ricordare che l'allungamento della vita media dei titoli del debito pubblico implica un giudizio positivo del mercato sul risanamento effettuato finora dal Governo e che i rilievi della Corte dei conti sul conto del patrimonio non valgono a ridurne la significatività, atteso che viene riconosciuta la regolarità contabile delle registrazioni. Nel condividere invece le preoccupazioni del senatore Vegas sul rischio di una lunga permanenza dei residui concernenti i trasferimenti agli enti pubblici, auspica una maggiore consapevolezza degli amministratori circa l'esigenza di una partecipazione al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello centrale. Conclude esprimendo apprezzamento per i documenti in titolo e preannunciando altresì un voto favorevole sui medesimi.

Il senatore MARINO, dopo aver evidenziato la difficoltà di comprensione dei documenti di bilancio in esame, sollecita alcuni chiarimenti dal rappresentante del Governo; nel ricordare che, in base alla legislazione vigente, parte degli utili e dividendi derivanti da partecipazioni devono essere destinati al Fondo per l'occupazione, auspica indicazioni sulla entità delle risorse assegnate, sia in relazione agli esercizi progressi sia per l'esercizio 1999 e sulla evidenziazione contabile di detto trasferimento. Ritiene, inoltre, necessario avere dal Governo un quadro compiuto delle privatizzazioni effettuate, sia in relazione alle attività mobiliari che immobiliari.

Non essendovi altre richieste di intervento, si passa allo svolgimento delle repliche.

Il relatore RIPAMONTI, nel replicare agli interventi effettuati, ribadisce che il giudizio negativo della Corte dei conti riguarda principalmente la mancata attuazione delle deleghe relative alla riforma del conto del patrimonio, il cui completamento consentirà un trasparente e responsabile esame parlamentare. Dopo aver ricordato che l'ammontare dei residui passivi non risulta ascrivibile ad una incapacità di spesa, ma a vincoli di natura legislativa, evidenzia gli interventi finalizzati al controllo del relativo potenziale espansivo di spesa. In relazione alle critiche sul percorso di risanamento, ricorda infine che negli ultimi anni sono stati perseguiti e raggiunti rilevanti obiettivi in termini di saldi di finanza pubblica; in particolare, si sofferma sul soddisfacimento dei parametri richiesti dal trattato di Maastricht e sui dati relativi all'avanzo primario e a quello corrente, osservando altresì che l'andamento programmatico comporterà nel 2002 il pareggio di bilancio e una riduzione della pressione fiscale.

Il relatore CRESCENZIO, replicando agli intervenuti, ribadisce la valutazione positiva sui risultati evidenziati nel provvedimento di assetto ed in particolare sul minor costo degli interessi sul debito pub-

blico, sull'inversione di tendenza registrata nell'evoluzione della pressione fiscale e sulla possibilità di riprendere una politica degli investimenti. Sottolineando, quindi, come il documento mostri una maggiore aderenza dei risultati effettivi alle previsioni, rileva che il valore dei saldi calcolato con il sistema SEC 95 ovvero con il sistema di contabilità della Corte dei conti non cambi sostanzialmente e rimane in linea con i parametri di Maastricht. Espresso apprezzamento sul maggiore coinvolgimento delle autonomie locali sui risultati di bilancio a seguito del patto di stabilità, conviene sull'esigenza di una maggiore attenzione nella formazione dei residui concernenti i trasferimenti alle regioni e agli enti locali. Dichiarò infine di condividere la cautela con la quale il Governo ha stimato gli introiti provenienti dalle privatizzazioni e si dichiara favorevole al ridimensionamento delle risorse complessivamente assorbite dalla pubblica amministrazione per il proprio funzionamento, pur riconoscendo che alcune recenti novità soprattutto sul piano della diffusione degli strumenti informatici hanno già conseguito risultati positivi di contenimento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

290^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente del Fondo interbancario di garanzia (n. 119)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: favorevole)

(L014 078, C06^a, 0017^o)

Il relatore MONTAGNA, dopo aver dato conto degli scopi del Fondo interbancario di garanzia – che opera esclusivamente nel settore del credito agricolo – riferisce sulla proposta di nomina del dottor Pietro Locatelli a Presidente del Fondo in questione, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Su specifica richiesta del senatore BOSELLO, il sottosegretario PINZA afferma la natura squisitamente tecnica della nomina proposta.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 voto contrario.

Partecipano alla votazione i senatori: ALBERTINI, BONAVITA, BOSELLO, CASTELLANI, COLLINO, COSTA, FIGURELLI (in sostituzione del senatore Debenedetti), GAMBINI, GUERZONI, MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, POLIDORO, SARTORI e THALER AUSSERHOFER.

Proposta di nomina del Presidente del Fondo centrale per le autostrade e le ferrovie metropolitane (n. 120)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: favorevole)

(L014 078, C06^a, 0018^o)

Il relatore CASTELLANI, dopo aver dato conto dell'attività del Fondo centrale per le autostrade e le ferrovie metropolitane, riferisce sulla proposta di nomina del dottor Paolo Tabrini a Presidente di tale Fondo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 voto contrario.

Partecipano alla votazione i senatori: ALBERTINI, BONAVIDA, BOSELLO, CASTELLANI, COLLINO, COSTA, FIGURELLI (in sostituzione del senatore Debenedetti), GAMBINI, GUERZONI, MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, POLIDORO, SARTORI e THALER AUSSERHOFER.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI, considerato che sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno della settimana corrente, comunica che le sedute, già convocate per le ore 9 e le ore 15 di domani giovedì 16 settembre, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

343^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4052) BISCARDI ed altri. – *Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali*

(4164) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4164 con il seguente nuovo titolo: «Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali ed altri». Assorbimento del disegno di legge n. 4052)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – la Commissione aveva assunto a base della discussione il disegno di legge n. 4164. Egli prende altresì atto che nessuno intende intervenire in discussione generale.

Il relatore ASCIUTTI rammenta che il disegno di legge n. 4164, di iniziativa del Governo, non differisce di molto rispetto al disegno di legge n. 4052, di iniziativa del senatore Biscardi e di altri senatori fra cui lui stesso, e che pertanto su di esso valgono le considerazioni già svolte in ordine al disegno di legge n. 4052.

Il sottosegretario ROCCHI prende brevemente la parola per sollecitare una rapida conclusione dell'*iter* dei provvedimenti.

Il senatore MASULLO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4164 e 4052, concernenti interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali;

considerato che le scuole e gli istituti atipici costituiscono strumenti per la realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* nelle classi ordinarie;

considerato che gli interventi specialistici da essi progettati e attuati debbono perseguire la finalità di una integrazione reale, che consenta agli alunni con *handicap* sensoriali di stabilire valide relazioni nell'ordinario contesto scolastico

impegna il Ministro della pubblica istruzione:

1) a realizzare il riordino delle scuole e degli istituti atipici di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con modalità che assicurino l'effettiva integrazione degli alunni nelle classi ordinarie;

2) a ricercare intese con gli enti locali per la realizzazione di interventi di supporto che consentano di dare una risposta personalizzata alle esigenze dei singoli alunni inseriti nelle classi ordinarie».

0/4052-4164/1/7

MASULLO

Il senatore BISCARDI dichiara di condividere lo spirito dell'atto di indirizzo testé illustrato, cui chiede di aggiungere la propria firma, sottolineando in particolare la delicatezza della collocazione degli alunni con *handicap* sensoriali in scuole o istituti atipici ovvero nell'ambito di scuole normali. Nel richiamare le difficoltà di una piena integrazione nell'ambito delle scuole ordinarie, soprattutto nel caso di affezioni di particolare gravità, auspica un riordino dell'integrazione molto attento, anche attraverso direttive di carattere centrale da parte del Ministero. Quanto in particolare al secondo punto del dispositivo dell'ordine del giorno, egli ritiene che le intese ivi previste non possano non riguardare gli enti locali territoriali ed in particolare le regioni, cui compete la materia del diritto allo studio. Invita pertanto il senatore Masullo a modificare in questo senso il secondo dispositivo dell'ordine del giorno.

Anche il senatore BEVILACQUA si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno, su cui auspica si registri il consenso unitario della Commissione.

Conviene il senatore TONIOLLI, il quale condivide in particolare il suggerimento del senatore Biscardi in ordine al coinvolgimento degli enti locali territoriali.

Dopo che il senatore OCCHIPINTI ha aggiunto la sua firma all'ordine del giorno e il senatore LORENZI ha manifestato su di esso il pro-

prio avviso favorevole, il senatore MASULLO lo modifica nel senso indicato dal senatore Biscardi ed esso è accolto dal sottosegretario ROCCHI.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti che, avverte il PRESIDENTE, non sono stati trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a dal momento che non hanno implicazioni né di carattere istituzionale né di carattere finanziario.

Il senatore CORTIANA illustra congiuntamente quelli da lui presentati, sottolineandone in particolare l'intento di superare l'impianto settoriale del provvedimento governativo in una prospettiva di attenzione nei confronti della molteplicità delle condizioni di *handicap*.

Il senatore BEVILACQUA illustra a sua volta gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, peraltro identici a quelli del senatore Cortiana, alle cui considerazioni conseguentemente si richiama.

Il senatore LORENZI esprime perplessità sugli emendamenti testé illustrati osservando che i fondi originariamente stanziati erano destinati ad interventi a favore di alunni con *handicap* sensoriali; la loro estensione ad alunni affetti da altro genere di *handicap* rischia pertanto di rendere i fondi insufficienti allo scopo.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole agli emendamenti 1.101 (identico all'1.110) e 1.107 (identico all'1.116), a condizione che essi siano modificati nel senso di sostituire le parole: «con particolare attenzione» con le seguenti: «con priorità». Risponde altresì ad un quesito del senatore MASULLO, osservando che tale dizione consente di limitare l'erogazione di fondi a favore di interventi per il sostegno ad *handicap* diversi da quelli sensoriali al solo caso in cui residuino stanziamenti dopo la realizzazione degli interventi in favore degli alunni con *handicap* sensoriali. Egli si esprime poi in senso favorevole all'emendamento 1.102 (identico all'1.111) ed in senso contrario agli emendamenti 1.103 (identico all'1.112), 1.106 (identico all'1.115) e 1.108 (identico all'1.117). Quanto agli emendamenti 1.104 (identico all'1.113) e 1.105 (identico all'1.114), ne auspica una trasformazione in ordini del giorno. Si dichiara infine favorevole alla modifica del titolo suggerita dall'emendamento Tit. 1 (identico al Tit. 2).

I senatori CORTIANA e BEVILACQUA accolgono la modifica suggerita dal relatore agli emendamenti 1.101 (identico all'1.110) e 1.107 (identico all'1.116), che risultano pertanto conseguentemente riformulati.

Con riferimento alla modifica del titolo del provvedimento suggerita dagli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2, il senatore BISCARDI manifesta la propria contrarietà, in considerazione del fatto che il testo

del disegno di legge si riferisce comunque prioritariamente agli alunni con *handicap* sensoriale.

Il sottosegretario ROCCHI conviene con i pareri resi dal relatore. Per quanto riguarda la modifica del titolo, condivide tuttavia le perplessità del senatore Biscardi e suggerisce di apportare al titolo la stessa modifica proposta dal relatore con riferimento agli emendamenti 1.101 e 1.107.

Dopo che il senatore BISCARDI ha sottolineato l'inopportunità di appesantire eccessivamente la dizione del titolo, il relatore ASCIUTTI manifesta disponibilità a mantenere immutato il titolo originario.

Il senatore CORTIANA ritiene invece preferibile la soluzione prospettata dal sottosegretario Rocchi, che appare più coerente con l'articolato, quale risulterebbe dalle modifiche che la Commissione si accinge ad accogliere.

Si associa il senatore BEVILACQUA, il quale osserva che, qualora il titolo rimanesse invariato, esso risulterebbe incoerente con il testo del provvedimento, per la parte riguardante gli alunni in situazione di *handicap* diverso da quello sensoriale.

Il senatore LORENZI ribadisce la propria contrarietà all'ampliamento degli interventi alle situazioni di *handicap* diverso da quello sensoriale e conseguentemente si dichiara contrario agli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2, nonché 1.101 (identico all'1.110) e 1.107 (identico all'1.116).

Il senatore TONIOLLI ricorda che l'onere finanziario del provvedimento era stato originariamente calibrato sulla base degli interventi in favore degli alunni con *handicap* sensoriale e che l'estensione a situazioni di *handicap* diverso deve essere limitata all'eventualità di un avanzo di bilancio.

Il sottosegretario ROCCHI tiene a precisare che, con la presentazione del disegno di legge n. 4164, il Governo ha reperito fondi ulteriori rispetto a quelli stanziati dall'ultima manovra finanziaria e ciò proprio al fine di non escludere interventi in favore di situazioni di *handicap* diverso da quello sensoriale, pur riconoscendo priorità a quest'ultimo.

Il senatore MASULLO prospetta una ipotesi di soluzione all'*impasse* in cui si trova la Commissione, presentando un emendamento al titolo (Tit. 3) con cui si aggiungono, al termine del titolo originario, le parole «ed altri».

Su tale emendamento si esprimono favorevolmente il relatore ASCIUTTI e il sottosegretario ROCCHI.

Conseguentemente, i senatori CORTIANA e BEVILACQUA ritirano, rispettivamente, gli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2. Ritirano altresì, ri-

spettivamente, gli emendamenti 1.104 e 1.105, nonché 1.113 e 1.114, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.101 (nuovo testo), identico all'1.110 (nuovo testo), 1.102 (identico all'1.111) e 1.107 (nuovo testo), identico all'1.116 (nuovo testo). Respinge invece gli emendamenti 1.103 (identico all'1.112), 1.106 (identico all'1.115) e 1.108 (identico all'1.117).

Il senatore CORTIANA presenta quindi il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4164 e 4052, concernenti interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali,

considerato che il disegno di legge n. 4164, al comma 2 dell'articolo 1, prevede interventi destinati prioritariamente alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, destinando eventuali risorse aggiuntive al finanziamento di interventi diversi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 1

impegna il Governo

a garantire che gli interventi programmati siano in funzione di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* psichici».

0/4052-4164/2/7

CORTIANA

Il sottosegretario ROCCHI dichiara di accogliere tale ordine del giorno.

La Commissione accoglie infine, con separate votazioni, l'articolo 1, come emendato, l'articolo 2, cui non erano stati presentati emendamenti, nonché l'emendamento Tit. 3, di modifica del titolo.

Sul disegno di legge nel suo complesso dichiara il proprio voto favorevole il senatore LORENZI, il quale – nel ribadire le sue perplessità sull'impostazione del provvedimento, suscettibile a suo giudizio di generare confusione – ne condivide tuttavia le finalità, tanto più che la soluzione individuata con riferimento al titolo è comunque migliore rispetto ad altre prospettate nel dibattito.

Previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare le modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero neces-

sarie a seguito dell'approvazione degli emendamenti, e previa verifica – da parte del PRESIDENTE stesso – del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie infine il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 4052.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» (n. 117)

(L014 078, C07^a, 0016^o)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il relatore BISCARDI, nel dichiararsi onorato di poter raccomandare alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Alessandro Figà-Talamanca alla presidenza dell'Istituto nazionale di alta matematica, ne ricorda l'elevatissima statu-
ra culturale a livello tanto nazionale quanto internazionale e ne segnala la cospicua pubblicistica e saggistica.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, BISCARDI, CORTIANA, DONISE, LORENZI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, OCCHIPINTI, OSSICINI, PACE, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), RONCONI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Alessandro Figà-Talamanca è approvata, risultando 15 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astenuti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» (n. 118)

(L014 078, C07^a, 0017^o)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il relatore BISCARDI, nel ricordare l'origine sannita di Girolamo Vitelli, cui è intitolato l'Istituto papirologico, illustra il prestigioso *curriculum* del professor Guido Bastianini ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, BISCARDI, CORTIANA, DONISE, LORENZI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, OCCHIPINTI, OSSICINI, PACE, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), RONCONI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Guido Bastianini è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astenuti.

IN SEDE DELIBERANTE

(3836) *Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Nella discussione generale interviene il senatore MONTICONE, il quale rimarca la necessità di valorizzare adeguatamente i luoghi della cultura scientifica, i musei e gli istituti di conservazione degli strumenti scientifici, nonché gli orti botanici. In particolare, sottolinea l'esigenza di un sempre maggiore coordinamento fra le università e gli istituti di formazione in generale da un lato e gli istituti di conservazione dall'altro. Osserva peraltro che i fondi stanziati dal provvedimento in titolo sono piuttosto modesti ed auspica pertanto un loro incremento nel corso dell'*iter* parlamentare.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale prende atto dell'attenzione e della convergenza manifestata sul provvedimento, ma anche delle perplessità e dei rilievi che su di esso sono stati formulati, con riferimento non tanto all'opportunità del medesimo quanto all'eventualità di un indebito privilegio accordato ad una accezione della cultura scientifica che registra, oltre che consensi, anche ampie e legittime riserve. Personalmente, ritiene infatti che tutte le dimensioni semantiche di tale espressione debbano essere parimenti tutelate in quanto parimenti utili all'avanzamento della società, senza immotivate penalizzazioni o gerarchie.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario CUFFARO, il quale ricorda l'esperienza della legge n. 113 del 1991, che ha senz'altro dato buoni risultati consistenti in una diffusa mobilitazione nelle scuole e in un rafforzamento degli istituti di ricerca nel territorio. Essa ha tuttavia dimostrato qualche debolezza, in particolare nella creazione di nuove istituzioni e nel collegamento delle strutture esistenti in una rete organica. Si rende pertanto necessario l'ammodernamento della disciplina legislativa che, ricorda il Sottosegretario, alla Camera dei deputati ha avuto origine parlamentare e che il Governo ha sostenuto al fine di superare l'attuale divario fra esigenze del Paese e strumenti normativi a disposizione. Tale sforzo non significa peraltro, sottolinea conclusivamente il Sottosegretario, preclusione nei confronti di altri aspetti fondamentali della questione ed in particolare di iniziative volte ad un innalzamento del livello culturale medio del Paese attraverso il recupero di attività ed esperienze diverse. In tal senso, manifesta pertanto la piena disponibilità del Governo a tenere conto di ulteriori proposte nel senso indicato dal dibattito.

Su proposta del relatore LOMBARDI SATRIANI, la Commissione conviene poi di fissare a giovedì 23 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4164**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «alunni con handicap sensoriali» con le seguenti: «alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione a quelli con handicap sensoriali».

1.101

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «alunni con handicap sensoriali» con le seguenti: «alunni in situazioni di handicap, con priorità per quelli con handicap sensoriali».

1.101 (Nuovo testo)

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «alunni con handicap sensoriale» con le seguenti: «alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali».

1.110

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole: «alunni con handicap sensoriale» con le seguenti: «alunni in situazione di handicap, con priorità per quelli con handicap sensoriali».

1.110 (Nuovo testo)

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «con handicap sensoriali».

1.102

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «con handicap sensoriali».

1.111

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 2, sopprimere la parola: «prioritariamente».

1.103

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere la parola: «prioritariamente».

1.112

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 2, dopo le parole: «legge 15 marzo 1997, n. 59,» inserire le seguenti: «in funzione di supporto alla integrazione scolastica degli alunni con handicap psicofisici».

1.104

CORTIANA

Al comma 2, dopo le parole: «legge 15 marzo 1997, n. 59,» inserire le seguenti: «in funzione di supporto alla integrazione scolastica degli alunni con handicap psicofisici».

1.113

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 2, dopo le parole: «da questi programmati» inserire le seguenti: «per le suddette funzioni».

1.105

CORTIANA

Al comma 2, dopo le parole: «da questi programmati» inserire le seguenti: «per le suddette funzioni».

1.114

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Fino alla entrata in vigore» fino a: «di cui al medesimo comma,».

1.106

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Fino alla entrata in vigore» fino a: «di cui al medesimo comma,».

1.115

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 3, sostituire le parole: «con handicap sensoriale» con le seguenti: «in situazione di handicap, con particolare attenzione a quelli con handicap sensoriali».

1.107

CORTIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «con handicap sensoriale» con le seguenti: «in situazione di handicap, con priorità per quelli con handicap sensoriali».

1.107 (Nuovo testo)

CORTIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «con handicap sensoriale» con le seguenti: «in situazione di handicap, con particolare attenzione a quelli con handicap sensoriali».

1.116

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 3, sostituire le parole: «con handicap sensoriale» con le seguenti: «in situazione di handicap, con priorità per quelli con handicap sensoriali».

1.116 (Nuovo testo)

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Al comma 3, sostituire le parole: «e di formazione del personale docente» con le seguenti: «, nonché di formazione e di consulenze anche itineranti del personale docente, finanziando a tal fine centri locali di risorse e documentazione pedagogica».

1.108

CORTIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «e di formazione del personale docente» con le seguenti: «, nonché di formazione e di consulenze anche itineranti del personale docente, finanziando a tal fine centri locali di risorse e documentazione pedagogica».

1.117

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Titolo

Nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «con handicap sensoriali» con le seguenti: «in situazione di handicap».

Tit. 1

CORTIANA

Nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «con handicap sensoriali» con le seguenti: «in situazione di handicap».

Tit. 2

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Nel titolo del disegno di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed altri».

Tit. 3

MASULLO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

312ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,10.*

PER L'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4197 ALLE COMMISSIONI RIUNITE 1ª E 8ª
(A007 000, C08ª, 0045ª)

Il senatore BALDINI fa presente che il disegno di legge n. 4197, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, è stato deferito in data 8 settembre 1999 alla 1ª Commissione permanente in sede referente e, soltanto in sede consultiva, a questa Commissione. Poiché si tratta di un provvedimento che incide direttamente e significativamente sulla materia dell'emittenza radiotelevisiva, tanto che lo stesso risulta presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri con solo il concerto del Ministro delle comunicazioni, ritiene che sussistano i presupposti per sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, al fine di ottenere una nuova assegnazione all'8ª Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI fa notare che il disegno di legge in questione riguarda eminentemente lo svolgimento delle campagne elettorali e quindi appare fondata la decisione del Presidente del Senato di deferirlo alla 1ª Commissione, previo parere della 8ª Commissione per quanto riguarda l'incidenza della normativa sul settore radiotelevisivo.

Il senatore LO CURZIO, pur giudicando condivisibile l'osservazione del presidente Petruccioli, ritiene che non si possa disconoscere la fondatezza della questione posta dal senatore Baldini, tenuto conto che la materia disciplinata dal disegno di legge riguarda in via assolutamente prevalente la trasmissione televisiva di *spot* elettorali.

Il senatore MANIS ritiene che la questione sia effettivamente alquanto controversa e che in realtà entrambe le Commissioni possano es-

sere ritenute competenti in materia. Pertanto giudica opportuno sollevare un conflitto di competenza al fine di ottenere dal Presidente del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 8ª, e formalizza una proposta in tal senso.

Il senatore BORNACIN si associa alla richiesta del senatore Baldini e fa osservare che il provvedimento può incidere addirittura sui tetti pubblicitari.

Il senatore VERALDI, dissentendo dal suo collega di Gruppo senatore Lo Curzio, fa osservare che nel provvedimento appare prevalente la normativa costituzionale ed elettorale e quindi la competenza della 1ª Commissione.

Il senatore BALDINI avverte che, ove fosse respinta la sua proposta, aderirebbe a quella del senatore Manis, che giudica subordinata alla sua, ma comunque condivisibile.

Raccogliendo una sollecitazione del senatore Carpinelli, il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'8ª Commissione avrebbe comunque modo, in sede di espressione del parere, di pronunciarsi in sede plenaria.

Avverte quindi che porrà ai voti la proposta del senatore Baldini di sollevare conflitto di competenza rivendicando la competenza primaria della 8ª Commissione permanente e, ove essa fosse respinta, quella del senatore Manis di richiedere una nuova assegnazione alle Commissioni riunite 1ª e 8ª.

La proposta del senatore Baldini, posta ai voti, risulta respinta a maggioranza.

La proposta del senatore Manis, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore FALOMI e favorevole dello stesso senatore MANIS, risulta invece approvata a maggioranza.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte pertanto che provvederà, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, a trasmettere il deliberato della Commissione al Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposte di nomina del Presidente e dei componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 114)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66: favorevole)

(L014 078, C08ª, 0023ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, illustra alla Commissione i *curricula* del professor Bruno Franchi, candidato proposto dal Governo alla Presidenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, del generale Lu-

ciano Battisti, del comandante Franco Lodi, del professor Franco Persiani e dell'avvocato Corrado Perna, candidati, questi ultimi, proposti dal Governo come componenti del collegio della medesima Agenzia.

Per tutti i candidati in questione, propone l'emissione di un parere favorevole ed avverte che si procederà a distinte votazioni su ciascuno di essi.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla nomina del professor Bruno Franchi. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CAMERINI (in sostituzione del senatore Rognoni), CARPINELLI, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, LASAGNA (in sostituzione del senatore Camber), LO CURZIO, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RAGNO, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con 20 voti favorevoli.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla nomina del generale Luciano Battisti. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CAMERINI (in sostituzione del senatore Rognoni), CARPINELLI, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, LASAGNA (in sostituzione del senatore Camber), LO CURZIO, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RAGNO, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con 20 voti favorevoli.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla nomina del comandante Franco Lodi. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CAMERINI (in sostituzione del senatore Rognoni), CARPINELLI, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, LASAGNA (in sostituzione del senatore Camber), LO CURZIO, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RAGNO, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con 20 voti favorevoli.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla nomina del professor Franco Persiani. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CAMERINI (in sostituzione del senatore Rognoni), CARPINELLI, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, LASAGNA (in sostituzione del senatore Camber), LO CURZIO, MANIS, MEDURI,

PETRUCCIOLI, RAGNO, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con 20 voti favorevoli.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla nomina dell'avvocato Corrado Perna. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CAMERINI (in sostituzione del senatore Rognoni), CARPINELLI, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, LASAGNA (in sostituzione del senatore Camber), LO CURZIO, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RAGNO, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con 20 voti favorevoli.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (n. 122)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame e rinvio)
(L014 078, C08ª, 0024ª)

Interviene preliminarmente il senatore CAMERINI, il quale, dopo aver espresso perplessità sulla procedura seguita dal Ministro dei trasporti e della navigazione per addivenire alla proposta di nomina del professor Maurizio Maresca, ritenuto altresì che il *curriculum* del candidato non appare rispondente ai requisiti richiesti dalla legge n. 84 del 1994, chiede un rinvio della votazione ritenendo necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione che il Governo dovrebbe fornire alla Commissione.

Sulla proposta di rinvio intervengono favorevolmente i senatori SARTO, BORNACIN, LO CURZIO e CARPINELLI, mentre giudicano preferibile procedere immediatamente alla votazione i senatori GERMANÀ e MANIS (quest'ultimo, tra l'altro, fa osservare che la normativa che prevede l'emissione del parere da parte delle Commissioni parlamentari dovrebbe essere rivista, in quanto la pronuncia delle Commissioni stesse appare superflua e comunque si è rivelata sempre ininfluenza sulla nomina finale).

Il presidente PETRUCCIOLI, rispondendo in particolare al senatore Manis, ricorda che il parere delle Commissioni parlamentari è riconducibile ad una interpretazione non del tutto pacifica della legge n. 84 del 1994, che in realtà non prevede espressamente tale parere. Tuttavia, è ormai invalsa una prassi costante in tal senso.

La Commissione conviene comunque sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

283ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0131ª)

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che l'ordine del giorno della Commissione è stato integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4205, di conversione del decreto-legge n. 312 del 1999, propone di avviare l'esame di tale provvedimento con la relazione del relatore, e di prevedere l'inizio del dibattito nelle prossime sedute (a partire da quella già convocata per domani alle ore 15).

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca
(Esame e rinvio)

Il relatore BARRILE, richiamandosi all'ampio dibattito già svoltosi sul decreto-legge n. 154 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 249 del 1999 in materia di fermo bellico, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga delle relative misure, tenuto conto che si è reso necessario, una volta terminata la vigenza di quanto previsto dal precedente decreto, mantenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca nelle zone dell'Adria-

tico, per il completamento delle operazioni di bonifica degli ordigni e al fine di assicurare completa sicurezza agli operatori del settore.

Richiama a tale proposito l'attenzione del rappresentante del Governo sulla esigenza di garantire una sicurezza piena ed assoluta delle operazioni di pesca, tenuto conto che solo tre giorni fa a Caorle è stato rinvenuto un altro ordigno bellico, il che fa presumere che lo stato di pericolosità permanga: sollecita pertanto un intervento «forte» del Ministero per rassicurare pienamente i pescatori.

Quanto all'articolo 2, la disposizione – prosegue il relatore – prevede l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel Tirreno e nello Ionio, in linea con gli indirizzi assunti anche in sede di Unione europea in materia di conservazione degli *stock* ittici e di salvaguardia ambientale. A tale ultimo riguardo ritiene altresì opportuno segnalare all'attenzione del sottosegretario Fusillo il disagio degli operatori del settore delle regioni Sicilia e Sardegna che, in quanto operanti nei compartimenti di regioni ad autonomia speciale, corrono il rischio di non godere delle stesse provvidenze disposte per quelli operanti nei compartimenti delle regioni a statuto ordinario: ritiene a tal fine opportuno che il Governo eserciti al riguardo una necessaria azione di «stimolo».

Valuta quindi in modo positivo la risposta fornita dall'articolo 1 e, ritenendo che anche quanto disposto per i compartimenti del Tirreno e dello Ionio sia una misura equa, fornisce altresì chiarimenti sulla copertura finanziaria del provvedimento. Ritiene anche necessario richiamare alla attenzione della Commissione e del Governo l'orientamento, prevalso unanimemente in entrambi i rami del Parlamento e tradotto in un preciso impegno formale dell'Esecutivo, volto a risolvere gli ulteriori problemi economici del settore del commercio ittico, fortemente danneggiato dalle operazioni belliche. Ribadisce infine l'esigenza che, anche in fase di emendamenti, la Commissione possa, anche con la collaborazione del Governo, individuare soluzioni pienamente soddisfacenti per tale importante settore.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per i chiarimenti e le delucidazioni fornite, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 27 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 luglio). Ricorda altresì che sui nuovi emendamenti la 1ª Commissione ha espresso un parere non ostativo e che la 5ª Commissione ha espresso un parere in parte di nulla osta, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario: in particolare informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 su due emendamenti (4.12 e 4.13) che traducevano in proposte normative una richiesta unanime del *plenum* della Camera solennemente accolta dal ministro De Castro, che si era impegnato a presentare un emendamento per risolvere i problemi delle aziende agricole connessi alla rinegoziazione dei mutui, di cui all'articolo 4 del testo; d'altra parte anche in Senato si era riscontrato un unanime orientamento in tal senso.

Propone pertanto di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti limitatamente all'articolo 4, per consentire ai parlamentari ma in particolare al Governo di presentare idonee proposte emendative in materia, pur nel rispetto dell'esigenza di consentire tempi celeri di conclusione dell'*iter* del provvedimento, prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Propone pertanto, sostituendo il relatore che non può partecipare alla odierna seduta, di fissare il termine per la presentazione di nuovi emendamenti all'articolo 4 per le ore 17 di martedì 21 settembre.

Il senatore PREDÀ, nel convenire con la proposta del Presidente, lo invita a sollecitare nuovamente l'Esecutivo sia ad identificare una soluzione per l'articolo 4 sulla rinegoziazione dei mutui, sia a predisporre una documentazione sugli effetti finanziari delle modifiche in discussione, convenendo sull'urgenza di una tempestiva soluzione del problema e tenuto conto che la situazione attuale implica un costo per le imprese di un miliardo al giorno, dati gli elevatissimi tassi tuttora applicati dal sistema bancario.

Il senatore BETTAMIO preannuncia che il suo Gruppo si attiverà per chiedere il trasferimento del provvedimento in discussione dalla sede deliberante alla sede referente, onde consentirne la discussione da parte del *Plenum*.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto dichiarato dal senatore Bettamio, al riguardo ricorda la procedura prevista dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, ritiene che la Commissione possa comunque fissare il termine per la presentazione dei nuovi emendamenti all'articolo 4 alle ore 17 di martedì prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

263ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 535)**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C10ª, 0017º)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 1999.

Il relatore MACONI ribadisce la propria proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando che, nel corso della precedente seduta, era stata avanzata l'esigenza di compiere un approfondimento, nelle forme che saranno ritenute opportune, della riforma concernente le stazioni sperimentali.

Il senatore DE CAROLIS ritiene che nell'ambito del progetto di finanziamento delle piccole imprese sarebbe utile attivare un'analisi sulla situazione di specifici settori produttivi, come ad esempio quello relativo alla produzione di divani e poltrone nel quale si registra un particolare stato di crisi nelle aree del Centro-Nord.

Si associano i senatori MUNGARI e TRAVAGLIA.

Il relatore MACONI, dopo aver precisato che la maggior parte dei finanziamenti previsti nello schema di decreto hanno carattere non di-

screzionale, si esprime in senso favorevole sul suggerimento del senatore De Carolis.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione esprime infine parere favorevole sullo schema di decreto, con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(388) MICELE ed altri. - *Disciplina dell'arte fotografica*

(962) PAPPALARDO ed altri. - *Norme per la disciplina delle attività del settore grafico*

(2358) SERENA. - *Norme per la disciplina delle attività del settore grafico*

(2800) MICELE ed altri. - *Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 marzo 1999.

Il relatore CAZZARO ricorda che la discussione dei disegni di legge in titolo era stata sospesa, al fine di acquisire le valutazioni delle associazioni delle categorie interessate e per tener conto delle osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, al riguardo, che la 1ª Commissione ha espresso parere contrario per le limitazioni alle attività economiche che sarebbero derivate dal testo unificato in esame e per la violazione degli indirizzi normativi comunitari e della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni. Precisa, d'altra parte, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato un parere favorevole.

Illustra, quindi, un nuovo testo unificato che, accogliendo i suggerimenti contenuti nei pareri, dovrebbe superare le obiezioni avanzate. Esso reca principi di carattere generale (che non possono che riguardare l'intero territorio nazionale, assicurando così una omogeneità normativa di fondo nelle diverse regioni), volti ad affrontare i gravi problemi del settore, determinati dalla sussistenza di normative complicate e lungaggini burocratiche e dalla permanenza dei fenomeni dell'abusivismo e dell'evasione contributiva. Non vengono, pertanto, imposti vincoli alle imprese, ma si tende a realizzare un sistema più qualificato e più semplice attraverso una piena valorizzazione delle professionalità. A suo avviso i chiarimenti contenuti nel nuovo testo dovrebbero eliminare ogni dubbio in ordine a possibili violazioni della normativa europea e delle norme che tutelano la libertà di espressione artistica e di manifestazione del pensiero.

Il senatore DEMASI si chiede se non vi sia una contraddizione tra il generale processo di liberalizzazione avviato in tutta Europa e la regolamentazione di un singolo settore come quella contenuta nel testo pro-

posto dal relatore. A suo giudizio vi è il rischio concreto di adottare norme nettamente in controtendenza rispetto agli orientamenti che si sono ormai delineati. È evidente, infatti, che misure di tutela possono trovare giustificazione solo per quelle attività per le quali è indispensabile garantire la sicurezza dei cittadini. Nota, infine, come il sistema di requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, si presenti come contraddittorio e inefficace.

Il senatore DE CAROLIS esprime apprezzamento per l'impegno del relatore, che consente alla Commissione di esaminare un testo che tende a risolvere molti dei problemi inerenti la disciplina del settore. Ritiene opportuno, tuttavia, approfondire ulteriormente la materia, al fine di ricondurre tale disciplina nell'ambito dei principi generali contenuti nella legislazione sull'artigianato.

Il senatore PAPPALARDO precisa che il testo in esame riguarda la disciplina non di un'attività professionale o artistica, ma di attività riconducibili all'artigianato. Al tempo stesso, non viene prevista alcuna forma di protezionismo o di tutela corporativa: non si introducono, infatti, forme di numero chiuso o metodi di cooptazione per l'esercizio delle professioni in questione. Obiettivo della riforma è invece semplicemente quello di disciplinare una serie di attività artigianali non per tutelare gli operatori di tali settori, ma per garantire i cittadini in ordine alle capacità professionali degli stessi operatori. Tale obiettivo viene perseguito, inoltre, attraverso l'introduzione di semplificazioni procedurali che potranno facilitare l'esercizio delle medesime attività.

Con riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, osserva che essi sembrano talvolta condizionati da valutazioni di merito. È certamente legittimo ritenere inopportuno disciplinare in un determinato modo taluni settori di attività, ma tale giudizio non discende, a suo avviso, dalla violazione, che non appare sussistente, di norme di carattere costituzionale o di principi della legislazione europea.

Il senatore MUNGARI esprime la propria contrarietà sul testo proposto dal relatore, nel quale si conferma la tipizzazione di requisiti per l'esercizio di determinate professioni e si introducono vincoli molto stringenti. Condivide, pertanto, le obiezioni formulate nel parere della 1^a Commissione. Sarebbe opportuno inoltre, a suo giudizio, compiere un ulteriore approfondimento sull'aspetto della compatibilità della normativa proposta con i principi della legislazione europea.

Sottolinea, in particolare, come appaia contraddittorio regolare attività professionali o artistiche con norme, quali quelle sulle società di capitali, riferibili all'impresa e come sarebbe indispensabile acquisire anche l'avviso dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sui limiti per l'accesso alle professioni.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 388, 962, 2358, 2800**

**Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività
grafiche e foto-grafiche**

Art. 1.

(Definizione delle attività)

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge coloro i quali esercitano professionalmente in forma singola o associata attività grafiche e foto/video/cinematografiche, quali di seguito definite.

2. Si considerano attività grafiche le attività esercitate con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento di operazioni di pre-stampa, disegno tecnico, grafica pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.

3. Si considerano attività fotografiche le attività foto/video/cinematografiche consistenti nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

Art. 2.

(Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze delle Regioni)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;

b) attestato di qualifica in materia tecnica attinente all'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno in un'impresa del settore;

c) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata inerente l'attività;

d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione collettiva.

e) per le attività di grafica pubblicitaria e di grafica informatica, di cui all'articolo 1, comma, 2, e foto/video/cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 3, il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale.

2. Con la dizione «periodo di inserimento» di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, si intende il rapporto di lavoro dipendente qualificato e ogni altra forma di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito dell'impresa, anche in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio partecipanti al lavoro, da accertarsi anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con regolamento governativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonché le associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono stabilite, anche ai fini dell'articolo 40 comma 1, decimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ai fini dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee direttrici ed i criteri generali ai quali le Regioni devono attenersi per la definizione dei contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del medesimo comma;

4. Le regioni, sulla base delle linee direttrici e dei criteri di cui al comma 2, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani, degli industriali e dei consumatori, provvedono a:

a) istituire e disciplinare i corsi regionali di cui al precedente comma 1, lettere a) e b);

b) disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del comma 1, prevedendo la partecipazione nelle commissioni d'esame di esperti designati su indicazione delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative;

c) emanare le norme attuative per il rilascio del tesserino di cui al comma 6 dell'articolo 3.

5. In caso di inerzia da parte delle regioni, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme regionali.

Art. 3.

(Esercizio delle attività)

1. I soggetti che intendono esercitare una o più tra le attività rientranti nella definizione di cui al precedente articolo 1, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, denuncia di inizio delle attività, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; la Commissione provvede all'iscrizione nei termini e per gli effetti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del Registro delle imprese il quale provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, possono esercitare l'attività in forma di lavoro autonomo, previa presentazione alle Camere di Commercio della denuncia di cui al comma 1, in cui dichiarino, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I predetti soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto dalle stesse Camere di Commercio, previa verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti suddetti.

5. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'articolo 2 il titolare o, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, almeno uno dei soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività o, nel caso di imprese non artigiane, un responsabile tecnico appositamente preposto.

6. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività foto/video/cinematografiche, ricevono dalla Regione, apposito tesserino di riconoscimento da esibire su richiesta delle autorità competenti. I dipendenti ed i collaboratori familiari, incaricati di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, apposita documentazione scritta rilasciata dall'impresa.

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

1. Alla lettera f) dell'articolo 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono 1 sono abrogate le seguenti parole: «fermo restando

l'obbligo di informazione tempestiva all'Autorità di pubblica sicurezza».

2. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi il punto 11), ed ogni altro riferimento al medesimo ed alle «licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari,» di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374 è abrogata, fatto salvo l'articolo 11.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con regio decreto del 12 dicembre 1940, n. 2052.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per la omessa iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle competenti autorità amministrative indicate dalle leggi regionali, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è inflitta:

a) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza i requisiti professionali di cui all'articolo 2, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni ed, in caso di recidiva, il sequestro delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività;

b) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza il tesserino di cui al comma 6 dell'articolo 3, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinquantamila ad un massimo di lire duecentomila; l'obbligo di esibire il tesserino all'autorità competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza di tale adempimento si applicheranno le sanzioni pecuniarie di cui alla precedente lettera a).

2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo saranno aggiornati ogni 5 anni con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione i soggetti esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 1 che, alla data della pubblicazione della presente legge risultino titolari o soci di imprese iscritte agli Albi pro-

vinciali delle imprese artigiane di cui all'articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, od al Registro delle imprese di cui agli articoli 2188 c.c. e 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e sono abilitati d'ufficio all'esercizio delle suddette attività.

2. In fase di prima applicazione i lavoratori autonomi esercenti le attività di cui al comma 4, dell'articolo 3, alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali soggetti entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge presentano alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ricade la loro residenza, domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo 3, comma 4, nella quale dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attività ed indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio dell'attività.

3. Si considerano altresì abilitati ad esercitare le attività previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possano comunque dimostrare di aver svolto professionalmente le predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari, collaboratori familiari o soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività in imprese del settore regolarmente iscritte, od in forma di lavoro autonomo, in conformità alle norme vigenti. Il relativo accertamento è effettuato, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalle Camere di commercio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'art. 3, comma 4.

Art. 7.

(Riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale dei cittadini provenienti da altri Stati dell'Unione Europea)

1. Al D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 391 recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 1) è soppressa la lettera n) *Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter.*

b) alla Tabella B (prevista dall'art. 1, comma 1) è inserita in fondo la seguente lettera: «t) *Attività grafiche e fotografiche, esclusa l'attività giornalistica di fotoreporter.*».

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

372^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul recepimento delle indicazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sullo stesso argomento condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

(R048 000, C11^a, 0009^o)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver brevemente richiamato i termini della proposta, già da lui illustrati nella seduta di ieri, rileva come nell'ambito degli interventi finora svolti siano stati formulati alcuni suggerimenti in ordine al programma dell'indagine.

In primo luogo, è stato espresso l'auspicio che la comparazione con i Paesi individuati come più «virtuosi» in termini di indici infortunistici sia effettuata con riguardo non soltanto ai dati numerici, ma anche alle caratteristiche dei rispettivi ordinamenti prevenzionali.

È stato inoltre proposto di integrare l'elenco di massima delle audizioni nel senso di comprendervi anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile, in ragione del più elevato rischio infortunistico in esso rilevabile.

Infine, è emersa l'opportunità di un'iniziativa volta a richiedere all'ISTAT dati disaggregati sul fenomeno infortunistico, mentre in prospettiva andrebbe promossa l'instaurazione di un sistema di rilevazioni sistematiche, suscettibili di agevole raffronto con quelle effettuate negli altri Stati dell'Unione europea.

Il senatore PELELLA esprime innanzitutto apprezzamento per l'iniziativa all'esame della Commissione, diretta a promuovere un monitoraggio dello stato di recepimento delle indicazioni formulate in esito all'indagine conoscitiva condotta nelle tematiche della sicurezza del lavoro congiuntamente dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato.

Occorre infatti evitare che tali indicazioni possano restare «lettera morta», in un contesto che appare tuttora molto preoccupante e bisognoso di incisivi correttivi, come attesta il continuo stillicidio degli infortuni, anche gravissimi, che si verificano nel Paese.

Oltre a consentire l'acquisizione di dati e informazioni di grande interesse, in particolare relativamente alle soluzioni normative e organizzative adottate nei Paesi che presentano i più bassi indici infortunistici, l'indagine costituirà un segnale importante della volontà del Parlamento di rafforzare l'impegno per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'iniziativa rappresenterà infine un'occasione per verificare quale rapporto vi sia tra le nuove forme di flessibilità che si affermano sul mercato del lavoro ed il livello di sicurezza per i lavoratori.

Propone infine di integrare l'elenco dei soggetti da audire nel senso di inserirvi anche il CNEL.

Il senatore NOVI esprime apprezzamento per l'iniziativa volta a promuovere un'indagine conoscitiva sullo stato di recepimento delle indicazioni formulate in esito alla precedente indagine sulla sicurezza del lavoro condotta congiuntamente dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato. Sottolinea poi l'opportunità che, ove autorizzata, tale indagine approfondisca il nodo dei rapporti fra la flessibilità del lavoro, nelle sue varie accezioni, e le condizioni di sicurezza.

Il senatore MANFROI dichiara di condividere l'iniziativa di promuovere una nuova indagine conoscitiva, rilevando come sia opportuno distinguere, nell'eventualità della sua autorizzazione, gli aspetti problematici riconducibili all'inadeguatezza delle norme da quelli attribuibili alla mancata applicazione delle norme esistenti. Nel contesto italiano, appare senz'altro verosimile che sia tale secondo ordine di problemi ad assumere la maggiore rilevanza, e ciò a causa delle gravi carenze tuttora esistenti sul piano dei controlli, già evidenziate in occasione della precedente indagine.

Si tratta di verificare quali correttivi il Governo abbia posto in essere, tenendo soprattutto presente che spesso è proprio l'eccessiva complessità del quadro normativo ad ostacolare un'efficace azione preventiva da parte dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda la parte del programma destinata a prendere in esame la situazione di altri Paesi individuati come maggiormente «virtuosi» sul piano della tutela della sicurezza del lavoro, sarebbe probabilmente opportuno ampliare l'impegno comparativistico anche nei confronti di altri Stati membri dell'Unione europea. Appare comunque agevole prevedere che i migliori indici infortunistici che si registrano in Paesi come la Svezia, la Danimarca e la Finlandia siano essenzialmente

da attribuire al maggior tasso di ottemperanza rispetto alle prescrizioni normative che notoriamente si registra nelle società dell'Europa del Nord.

Il senatore ZANOLETTI esprime l'assenso della sua parte politica sulla proposta di indagine conoscitiva in titolo, sottolineando la centralità della problematica della sicurezza del lavoro. Egli concorda anche con la proposta di effettuare un sopralluogo nei Paesi dell'Unione europea che vantano condizioni complessive di sicurezza del lavoro migliori rispetto all'Italia. Dal confronto sarà possibile chiarire se la gravità della situazione italiana è dovuta a un difetto della normativa interna ovvero a carenze soprattutto nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti. Anche in relazione all'esame delle iniziative legislative pendenti su tali materie, è altresì auspicabile che nel corso del sopralluogo vengano acquisiti elementi informativi utili in relazione al rapporto tra imprese e lavoratori, specialmente per quanto riguarda la compatibilità tra l'esigenza primaria della sicurezza delle condizioni di lavoro e la necessità di contenere il costo di esso.

Anche il senatore MANZI condivide la proposta di indagine conoscitiva illustrata nella seduta di ieri dal Presidente, e considera utile l'effettuazione di un sopralluogo in Finlandia, Svezia e Danimarca, realtà dove l'esistenza di migliori condizioni di lavoro sembra derivare anche da una diversa configurazione organizzativa, economica e sociale dell'impresa rispetto all'Italia o ad altri Paesi del Sud Europa. Per quanto riguarda la situazione interna, va osservato che negli ultimi due anni a fronte di una diminuzione del numero complessivo degli infortuni sul lavoro, si deve purtroppo registrare un incremento degli incidenti mortali. Inoltre, mentre si constata una maggiore sensibilità sociale su tale problematica – non a caso nella contrattazione collettiva è scomparsa da tempo qualsiasi forma di monetizzazione del rischio professionale – e un maggiore impegno degli organi pubblici preposti al controllo e alla repressione, non si può negare che, soprattutto in alcuni comparti produttivi, vi è un deterioramento della situazione della sicurezza – legato in parte anche alle incertezze delle aziende su obblighi e adempimenti previsti da una normativa non sempre chiara – che suscita nel complesso vive preoccupazioni: sono particolarmente allarmanti in proposito i dati riguardanti l'esito delle ispezioni effettuate presso i cantieri aperti a Roma in occasione del Giubileo del 2000.

Il senatore MONTAGNINO rileva che dall'ampia e approfondita indagine conoscitiva del 1997, condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, sono emersi non soltanto dati statistici sull'andamento generale degli infortuni, ma anche elementi di valutazione e giudizi che hanno portato, in sede di conclusione della procedura informativa, a formulare precise indicazioni, che, nelle intenzioni delle Commissioni, non avevano certo la natura di esercitazioni accademiche da conservare agli archivi, bensì di indirizzi e sollecitazioni rivolte agli organi competenti, e soprattutto al Governo. Purtroppo, da quella indagine non sono scaturiti atti concreti a tutela

dell'incolumità fisica e della vita dei lavoratori e anche la lieve flessione recentemente determinatasi nel numero degli incidenti sembra derivare più dal caso che da una sistematica attività di prevenzione. Al di fuori dei disegni di legge di iniziativa parlamentare di delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme sulla sicurezza del lavoro, non sembra di poter ravvisare altri atti concreti su tale questione, o comunque un atteggiamento di maggiore attenzione verso di essa da parte dell'Esecutivo e degli organi pubblici che hanno specifiche responsabilità per quanto attiene al controllo e alla vigilanza.

Probabilmente permangono difficoltà derivanti dall'eccessiva complessità di una normativa che deve essere resa più semplice e accessibile; ulteriori difficoltà possono poi sorgere in relazione agli oneri finanziari e amministrativi che l'adozione di misure di sicurezza può comportare per le imprese. A tale proposito, occorre proseguire nella strada intrapresa con la legge n. 144 del 1999, nel senso della promozione della sicurezza e dell'incentivazione delle aziende che intendono mettersi in regola. Peraltro, occorre ribadire quanto emerse anche nel corso dell'indagine del 1997, sul valore aggiunto che la sicurezza viene a costituire per l'impresa, la cui competitività è, di regola, accresciuta e non compromessa da migliori condizioni di lavoro.

Rimane però irrisolto il problema della qualità dell'azione amministrativa e di una maggiore responsabilizzazione di quanti sono preposti alle funzioni di controllo e vigilanza. Occorre infatti far sì che la centralità della problematica della sicurezza, più volte e da più parti affermata, non rimanga una petizione di principio, ma si traduca in un elemento qualificante dell'azione pubblica. In tale contesto, l'indagine in discussione è non solo utile e opportuna, ma necessaria, per impedire che le indicazioni a suo tempo formulate dal Parlamento rimangano lettera morta, e, conseguentemente, per stimolare l'iniziativa del Governo.

Dopo che il senatore MULAS ha annunciato il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di indagine in titolo, il PRESIDENTE, replicando agli intervenuti, osserva che la discussione ha messo in luce un convinto e generale assenso su una questione di principio, relativa all'esito delle procedure informative poste in essere dalle Camere, che non hanno carattere di esercitazioni accademiche, né si esauriscono in una pur necessaria denuncia, ma costituiscono atti concreti, che richiedono esiti altrettanto concreti. Da questo punto di vista, occorre rilevare con soddisfazione, ad esempio, che un suggerimento espresso in sede di conclusioni dell'indagine conoscitiva del 1997, circa la necessità di affiancare all'opera di vigilanza e repressione un intervento promozionale della mano pubblica, rivolto a incoraggiare e premiare le aziende impegnate a mettersi in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza, è stato accolto dal Governo, e disposizioni in tal senso sono state varate con la legge n. 144 del 1999. Sempre nell'ambito dell'esame parlamentare di quel provvedimento, va altresì ricordato l'accoglimento dell'ordine del giorno che impegnava il Governo a formulare un piano organico di incentivi per la promozione della sicurezza.

Altre misure, più episodiche, sono anch'esse un effetto, sia pure indiretto, dell'impegno del Parlamento sulla questione della sicurezza, e, a tale proposito, vanno ricordati gli apprezzabili interventi ispettivi disposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sui cantieri aperti a Roma in occasione del Giubileo. La vigilanza e la repressione costituiscono peraltro solo un aspetto del problema: occorre anche che, colmando gli attuali ritardi, gli organi pubblici competenti accompagnino ed indirizzino le imprese nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

È stata poi sollevata la questione del rapporto tra sicurezza, costo del lavoro e flessibilità. Si tratta di un tema di grande rilievo, poiché l'evoluzione ed i mutamenti dell'organizzazione del lavoro, soprattutto nel senso del decentramento e della flessibilizzazione, richiedono un continuo aggiornamento nell'approccio ai problemi della sicurezza, anche per quanto attiene al rapporto tra quest'ultima e la salvaguardia della competitività dell'impresa.

Alla luce di tali considerazioni, il Presidente ritiene che tutte le osservazioni e le proposte integrative rispetto allo schema di programma da lui illustrato nella seduta di ieri, avanzate nel corso del dibattito possano essere acquisite nell'ambito della formulazione del programma dell'indagine in titolo che, ove la Commissione deliberi in tal senso, verrà trasmesso alla Presidenza del Senato per la prescritta autorizzazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

PER LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2397 (A007 000, C11^a, 0125^o)

Il senatore DUVA esprime il proprio rammarico per il ritardo nell'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 2397, in materia di disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano ai fini previdenziali, da tempo licenziato dalla Commissione in sede referente. Auspica un intervento della Presidenza della Commissione affinché tale provvedimento sia preso in considerazione dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di definizione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE prende atto della dichiarazione del senatore Duva, e lo assicura che riporterà la sua segnalazione al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3187-B) Disposizioni urgenti in materia sanitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e della petizione n. 291 ad esso attinente

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA, relatore, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge, già approvato in prima lettura dalla Commissione in sede deliberante.

A parte alcune modifiche di dettaglio, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso, con riferimento al testo approvato in prima lettura, l'articolo 3 (concernente il differimento del termine per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali), l'articolo 8 (concernente la proroga del termine relativo all'adeguamento della confezione dei cosmetici con etichettatura alle norme di cui al decreto legislativo n. 126 del 1997), l'articolo 11 (concernente i termini per l'adeguamento degli impianti situati all'interno dei mercati all'ingrosso alle condizioni di cui alla decisione 96/658/CE della Commissione), l'articolo 12 (relativo alle commissioni giudicatrici per la dirigenza sanitaria di primo e secondo livello), e l'articolo 13 (riguardante l'asilo nido del Ministero della sanità).

Per quanto concerne l'articolo 4 del testo approvato in prima lettura, ora articolo 3, la Camera dei deputati ha disposto, al comma 1, che il rifinanziamento della legge n. 548 del 1993, concernente la prevenzione e cura della fibrosi cistica, sia considerato quale quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale che è integrato in misura pari a lire 8.500.000.000. Al comma 3 è stato elevato da due a quattro anni

dalla data di entrata in vigore della legge il termine perentorio entro il quale i soggetti danneggiati devono presentare la domanda per l'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1992, indennizzo che viene esteso anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959. Al comma 4 è stato invece soppresso il termine perentorio di due anni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 238 del 1997.

Infine, la Camera dei deputati ha introdotto tre articoli aggiuntivi: l'articolo 6 relativo alla erogazione di medicinali di uguale composizione e forma farmaceutica da parte del farmacista in sostituzione di un medicinale prescritto al momento irreperibile o non disponibile; l'articolo 12, concernente l'estensione della forme pubblicitarie relative alle professioni sanitarie e alle case di cura; e l'articolo 13, recante proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale.

Da ultimo il relatore Carella fa presente che alla discussione del disegno di legge è stata abbinata la petizione n. 291, con la quale i cittadini presentatori chiedono la riapertura di termini per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992: tale richiesta è peraltro stata accolta dalla attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore TOMASSINI, a nome del Gruppo Forza Italia, domanda se l'assegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante sia stata deliberata con l'assenso della Conferenza dei Capigruppo.

Dopo che il senatore DI ORIO ha osservato che il presidente del Gruppo Forza Italia dovrebbe ben essere in possesso della informazione testè richiesta dal senatore Tomassini, il presidente CARELLA ricorda che, in base all'articolo 34 del Regolamento, è il Presidente del Senato che procede all'assegnazione. Comunque si riserva di acquisire l'informazione richiesta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI fa presente che nel corso del suo prolungato *iter* parlamentare il disegno di legge, che accorpa una serie di norme tra loro disomogenee derivanti da lontani decreti-legge non convertiti, ha visto cadere alcuni degli elementi meno condivisibili: l'attuale contenuto attiene pertanto, per la gran parte, ad un insieme di misure effettivamente urgenti per definire situazioni ancora pendenti. Peraltro, il Gruppo di Forza Italia ritiene opportuni alcuni ulteriori aggiustamenti, almeno nei termini di raccomandazioni al Governo relativamente all'applicazione di specifici articoli, sui quali comunque la sua parte politica si riserva di presentare alcuni emendamenti. Forza Italia si dichiara tuttavia del tutto favorevole alla normativa recata dall'articolo 3, in materia

di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati, che raccoglie le più che legittime richieste avanzate dai cittadini: tale elemento rappresenta la ragione principale dell'atteggiamento favorevole della sua parte politica su un provvedimento che per il resto mantiene forti caratteri di disomogeneità.

Il senatore DI ORIO sottolinea il carattere tecnico del provvedimento, il quale si compone di una serie di norme che riguardano problematiche tra loro diverse ma che trovano un elemento di unità nel fatto che tutte risultano opportune e necessarie per definire talune situazioni urgenti, tra le quali spiccano le esigenze connesse agli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge n. 210 del 1992. Sulla base di tali argomentazioni, il Gruppo dei Democratici di Sinistra auspica la rapidissima approvazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI sottolinea l'importanza di alcune misure contenute nel disegno di legge, quali in particolare il finanziamento della legge per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica e soprattutto, in accoglimento delle giuste richieste avanzate dai cittadini interessati, la riapertura dei termini relativi agli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla legge n. 210 del 1992. Poiché sussistono indubbie ragioni di urgenza, il Governo auspica pertanto la tempestiva applicazione del provvedimento.

Il presidente CARELLA fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 17 settembre, alle ore 12.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

Su richiesta della senatrice DANIELE GALDI, il sottosegretario BETTONI BRANDANI si riserva di verificare se il Ministero della sanità abbia impartito, raccogliendo la sollecitazione espressa dalla Commissione in sede di parere sullo schema di atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri generali relativi ai progetti in materia di tossicodipendenza, le disposizioni interpretative necessarie a precisare che i concorsi riservati previsti dall'articolo 2 della legge n. 45 del 1999 devono svolgersi a livello regionale. La senatrice Daniele Galdi evidenzia l'urgenza connessa allo svolgimento dei concorsi, dal momento che alcune regioni stanno già procedendo al licenziamento del personale precario che opera presso i SERT.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C12^a, 0069^o)

Il presidente CARELLA illustra il programma delle audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi previsto per la prossima settimana, nella quale la commissione

terrà seduta soltanto nella mattinata di giovedì 23 settembre. Martedì 21 alle ore 11,30 verrà ascoltato il Garante per la concorrenza e il mercato in relazione ai disegni di legge in materia di informatori scientifici e di medicinali ad uso umano ed esercizio farmaceutico. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 14, saranno ascoltati i rappresentanti del «progetto obiettivo anziani» del Ministero della sanità nonché delle associazioni per la lotta all'Alzheimer in merito alle linee guida elaborate dalla Società italiana di neuroscienza presentate in occasione della VI^a giornata mondiale dell'Alzheimer.

Mercoledì 22 settembre alle ore 14 verranno ascoltati i rappresentanti dell'ordine dei farmacisti e delle associazioni di farmacisti in relazione al testo unificato dei disegni di legge in materia di medicinali ad uso umano ed esercizio farmaceutico.

Il Presidente informa altresì che martedì 28 settembre alle ore 14,30 in sede di Ufficio di Presidenza allargato si svolgerà l'audizione dei professori Marano, Vettore e Vigneri in ordine al disegno di legge n. 3641, recante disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

La Commissione prende atto.

Su richiesta del senatore BRUNI, il Presidente avverte che la programmata audizione in sede di Commissione del Ministro Bindi in relazione all'attuazione della nuova legge sui trapianti dovrebbe svolgersi, secondo assicurazioni fornite dal Ministero, nell'ultima settimana di settembre.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

350^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (n. 536)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C13^a, 0012^o)

Il relatore CARCARINO riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per la chiusura del programma di edilizia residenziale di 20.000 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, redatto a seguito del terremoto del 1980 nell'area napoletana. A conclusione di una vicenda ventennale che ha visto l'adozione di numerosi provvedimenti legislativi, la legge n. 144 dell'anno in corso, collegata alla manovra finanziaria, ha infatti delegato il Governo a provvedere alla definitiva chiusura del programma di ricostruzione.

Va osservato peraltro che, nella relazione tecnica a firma del Ragioniere Generale dello Stato, si stimano in oltre 1.270 miliardi gli oneri per il contenzioso a carico dello Stato e in 850 miliardi gli oneri per il piano di completamento e chiusura del programma di cui al Titolo VIII, a fronte di un limite di impegno individuato nella misura di circa 950 miliardi; tale importo andrebbe dunque considerato come un primo finanziamento del piano citato, la cui definitiva realizzazione dovrebbe scontare lo stralcio di opere non più necessarie e la soluzione transattiva del contenzioso, con conseguente riduzione dei relativi oneri. Si può pertanto rilevare una divergenza fra il titolo del provvedimento e quanto indicato nella relazione tecnica.

Il relatore si sofferma quindi sul merito dell'articolato, osservando in particolare che, all'articolo 4, sarebbe preferibile anteporre lo svolgimento del censimento del patrimonio edilizio, per la regolarizzazione del rapporto con gli occupanti, al trasferimento degli alloggi, anche in considerazione della disposizione di cui all'articolo 1. Inoltre, all'articolo 5 appare opportuno riconsiderare la percentuale di riduzione dei canoni di locazione, non sembrando equa la formula di incentivo proposta per i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo è compreso tra i 21 ed i 40 milioni: tale riduzione dovrebbe invece ammontare al 50 per cento per i nuclei familiari il cui reddito è compreso tra i 21 ed i 30 milioni annui, ed al 40 per cento per i nuclei familiari il cui reddito è superiore ai 30 milioni ma inferiore ai 40. Infine, all'articolo 8 dovrebbe prevedersi che, sino alla consegna delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, il contenzioso sia a carico dei fondi assegnati al Commissario straordinario, e solo successivamente a carico degli enti medesimi.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni su riportate.

Il senatore RIZZI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede il rinvio della discussione sul parere allo scopo di approfondire adeguatamente le questioni sollevate da un provvedimento così delicato, che i componenti della Commissione non hanno avuto il tempo di esaminare.

Il presidente CARCARINO fa presente al senatore Rizzi che nell'Ufficio di Presidenza svolto la settimana scorsa si decise di chiedere al Presidente del Senato di dare alla Commissione la possibilità di pronunciarsi sullo schema di decreto legislativo in titolo, nonostante i termini fossero scaduti. Pertanto, già dal mercoledì della settimana scorsa i rappresentanti dei diversi Gruppi erano a conoscenza del fatto che il parere all'ordine del giorno della seduta odierna sarebbe stato discusso durante la settimana in corso.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore FLORINO esprime innanzitutto le proprie riserve sull'opportunità di legiferare mediante deleghe su materie così delicate come quella oggi in discussione; nonostante il titolo, infatti, il decreto legislativo che verrà adottato non sarà probabilmente sufficiente a mettere la parola fine una volta per tutte ad una vicenda, quella della ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 1980, che si trascina ormai da vent'anni.

Ma soprattutto desta stupore, se non addirittura scandalo, il fatto che l'articolo 5 dello schema di decreto preveda addirittura la regolarizzazione dei rapporti locativi a beneficio di un gran numero di soggetti che, negli anni scorsi, hanno occupato abusivamente gli alloggi costruiti con i fondi per la ricostruzione. Difatti, come è noto, circa il 90 per cento di coloro che occuparono abusivamente gli alloggi in questione sono rimasti in possesso degli stessi, a danno, ovviamente di quei cittadini che a suo tempo avevano dimostrato di possedere i titoli ed i requi-

siti per essere i destinatari degli alloggi. Anche in questa vicenda, come in tante altre che purtroppo riguardano l'area napoletana, si intravede l'ombra della camorra, ed è quindi ancor più grave che il Governo si appresti a legittimare così gravi situazioni di illegalità diffusa.

Forti perplessità suscita anche l'articolo 6, laddove si dispone la detraibilità dal valore di riscatto dell'alloggio, fino all'80 per cento, delle spese documentate per riparazioni e manutenzioni straordinarie, quando presumibilmente in tal modo si finirà col favorire chi ha effettuato interventi arbitrari. Infine, è assai significativo che, come indicato nella relazione tecnica, il contenzioso comporti oneri superiori ai 1.270 miliardi. Sarebbe bene a questo punto disporre un sopralluogo nell'area napoletana anche per prendere visione della situazione di degrado in cui versano molte opere realizzate con i contributi per la ricostruzione, opere che per essere ripristinate richiederanno nuovi investimenti.

Il senatore MANFREDI, richiamandosi a quanto osservato precedentemente dal senatore Rizzi, fa presente che mercoledì scorso aveva dovuto assentarsi dall'Ufficio di Presidenza prima della sua conclusione, non senza aver accertato che nella settimana in corso si sarebbe svolto l'esame del disegno di legge n. 3833, nonché di altri provvedimenti in scadenza, il che non significava affatto avallare una discussione così affrettata del decreto legislativo in titolo. Nel merito, comunque, sarebbe bene che tutte le opere oggetto di contenzioso venissero trasferite agli enti locali nello stato in cui si trovano, dando loro la possibilità di alienarle.

Il senatore RIZZI, dopo aver sottolineato come ancora una volta il Parlamento sia costretto ad esprimersi in modo affrettato ed approssimativo su un provvedimento assai delicato, a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione, preannuncia il voto contrario dei senatori di Forza Italia sulla proposta di conferire al relatore il mandato ad esprimere il parere favorevole.

Il senatore CAPALDI ricorda innanzitutto che in occasione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi la settimana scorsa si era convenuto di inviare una lettera al Presidente del Senato chiedendo la possibilità di esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, nonostante i termini fossero scaduti. Al senatore Carcarino va quindi riconosciuto il merito di aver esaminato in modo serio un provvedimento così delicato, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, e di aver predisposto una pregevole relazione che può essere integralmente condivisa. Dal canto suo, il Governo, predisponendo lo schema di decreto, si è assunto le proprie responsabilità, evidenziando finalmente la situazione esistente e determinando l'esatto ammontare del contenzioso.

Quanto alle osservazioni del senatore Florino in merito al fenomeno di occupazione abusiva degli alloggi, occorre tener presente che ci si trova oggi dinanzi a procedure avviate quasi venti anni fa e quindi in presenza di situazioni sulle quali sarebbe ben difficile intervenire coatti-

vamente con misure di ordine pubblico. È invece necessario porre termine una volta per tutte ad una vicenda che è durata fin troppo a lungo, ed è quindi un atto di grande responsabilità da parte della Commissione ambiente del Senato esprimere sul provvedimento in titolo un parere favorevole con le osservazioni indicate dal relatore.

Il senatore MAGGI sottolinea come, alla luce di quanto affermato poc'anzi dal senatore Florino, il provvedimento in titolo legittimi situazioni di grave illegalità a danno di coloro i quali avrebbero avuto diritto all'assegnazione degli alloggi e, più in generale, in violazione di qualsiasi principio di giustizia. È quanto meno necessario, pertanto, tutelare gli interessi dei legittimi assegnatari degli alloggi. Inoltre, sarebbe ora che le denunce ripetutamente fatte dal senatore Florino sull'influenza della camorra nel tessuto napoletano venissero prese in considerazione nel modo adeguato. In ogni caso, i senatori del Gruppo Alleanza nazionale esprimeranno oggi un voto contrario.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore CARCARINO, dopo aver osservato che le denunce fatte dal senatore Florino sono sicuramente a conoscenza della Commissione antimafia, di cui lo stesso fa parte, sottolinea come sia fuor di luogo ritenere che un provvedimento come quello in titolo finisca con il favorire situazioni di illegalità. Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sulla proposta di conferirgli mandato ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni già enunciate.

Il senatore FLORINO, intervenendo per dichiarazione di voto, auspica che il relatore, nel parere, faccia cenno all'esigenza di tutelare i diritti dei legittimi assegnatari degli immobili realizzati con i fondi per la ricostruzione.

Dopo che il presidente CARCARINO ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva la proposta di conferire al relatore mandato ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni enunciate nella relazione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 116)

(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)
(L014 078, C13^a, 0015^a)

Il relatore POLIDORO illustra la proposta di nomina del professor Antonio Perna a Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, soffermandosi sul suo esteso *curriculum* accademico; propone l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono poi i senatori RIZZI (che lamenta l'assenza di dati anagrafici completi nel *curriculum* pervenuto) e GRILLO (che evidenzia come sia sottolineata soprattutto l'esperienza internazionale del candidato).

Dopo che il relatore POLIDORO ha rinunciato alla replica, il ministro RONCHI precisa i dati anagrafici richiesti dal senatore Rizzi.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

La proposta è approvata, risultando dallo spoglio delle schede tredici voti favorevoli e due astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcario, Conte, Florino (in sostituzione del senatore Cozzolino), Iuliano, Grillo (in sostituzione del senatore Lasagna), Maggi, Manfredi, Polidoro, Rescaglio, Rizzi, Specchia, Staniscia e Veltri.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (n. 121)

(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)
(L014 078, C13^a, 0016^o)

Il relatore POLIDORO illustra la proposta di nomina del signor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, evidenziandone la pregressa esperienza come amministratore locale; propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene il senatore GRILLO, che nell'annunciare voto favorevole, ricorda come proprio grazie agli amministratori locali si sia mantenuto integro il paesaggio tutelato nel Parco delle Cinque Terre, la cui istituzione deve essere occasione per una maggiore valorizzazione del territorio anche mediante il conferimento di maggiori risorse dal parte dello Stato.

Dopo che il relatore POLIDORO ha rinunciato alla replica, il ministro RONCHI riconosce la straordinarietà dell'ecosistema rappresentato dai terrazzamenti delle Cinque Terre, tutelati anche dall'UNESCO.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

La proposta è approvata all'unanimità, risultando dallo spoglio delle schede quindici voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcario, Conte, Florino (in sostituzione del senatore Cozzolino), Iuliano, Grillo (in sostituzione del senatore Lasagna), Maggi, Manfredi, Polidoro, Rescaglio, Rizzi, Specchia, Staniscia e Veltri.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23ª, 0055ª)

Rilevando che in data odierna il Parlamento europeo voterà la fiducia alla Commissione presieduta da Prodi, il PRESIDENTE preannuncia che nell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si riunirà al termine della seduta verrà discusso un progetto di programma di una visita alle istituzioni comunitarie, per una presa di contatto con il nuovo Parlamento e la nuova Commissione e per completare l'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario, da sottoporre al Presidente del Senato per la relativa autorizzazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo rilevando in primo luogo che l'articolo 1 dispone la proroga delle misure di fermo della pesca nel mare Adriatico, in relazione ad operazioni di bonifica delle aree interessate al rilascio di bombe durante la crisi nei Balcani, previste dal decreto-legge n. 154 del 1999, su cui la Giunta ha già espresso, a suo tempo, parere favorevole. Tali misure comportano infatti un contributo per gli operatori interessati sulla base dei parametri definiti dal regolamento (CEE) n. 2468/98 e la loro compatibilità con la normativa comunitaria è dimostrata,

tra l'altro, dal fatto che la Commissione europea non ha sollevato eccezioni sul precedente provvedimento.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, che prevede misure di accompagnamento sociale per il fermo volontario della pesca nei compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno, in applicazione delle disposizioni del citato regolamento comunitario sul fermo biologico, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce al Presidente relatore mandato a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

(4129) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998

(4130) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999

(Parere alla 5^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore PAPPALARDO ricorda che nella precedente seduta è stata sollevata la questione di una più chiara indicazione dei flussi finanziari con l'Unione europea nel quadro del rendiconto e del provvedimento di assestamento del bilancio e rileva che, a seguito di una sollecitazione rivolta in tal senso al Governo, da parte del Ministero del tesoro è stata fatta pervenire specifica documentazione, da cui si evince che, nel corso dell'esercizio finanziario 1998, l'Italia ha versato alle casse comunitarie 21.486,291 miliardi di lire, a titolo di risorse proprie, ed ha ricevuto accrediti per 15.128,643 miliardi, con un esborso netto di 6.357,648 miliardi, che conferma il carattere di contribuente netto assunto dall'Italia nei confronti dell'Unione europea. Nel corso del primo semestre del 1999, tuttavia, si riscontra una tendenza in senso contrario, avendo versato l'Italia 11.083,189 miliardi ed avendo ricevuto in accredito 11.497,981 miliardi, con un saldo netto a favore dell'Italia di 414,79 miliardi di lire.

Rilevando come i suddetti dati siano esposti in appositi bollettini annuali, semestrali e trimestrali della Ragioneria generale dello Stato, l'oratore ribadisce l'esigenza di assicurare una loro chiara individuazione anche nell'ambito dei documenti di bilancio.

Il relatore concorda inoltre con le considerazioni espresse nella precedente seduta dal senatore Manzella in ordine all'esigenza che il Parlamento sia messo tempestivamente al corrente delle intese intercorse fra il Governo e l'Unione europea in merito al rispetto del Patto di stabilità. Al riguardo – tenendo conto che è ormai noto che l'Unione europea ha accordato all'Italia una deroga al fine di consentire che il *deficit* della Pubblica amministrazione raggiunga nel corso dell'esercizio finanziario 1999 un importo corrispondente al 2,4 per cento del prodotto interno lordo – sarebbe auspicabile che, in futuro, la Giunta venisse coinvolta già nel corso

del confronto con le istituzioni comunitarie e messa in condizione di acquisire tutti i pertinenti documenti ufficiali.

Il presidente BEDIN, condividendo le osservazioni del relatore, propone di rinviare l'esame onde proseguire il dibattito alla presenza del rappresentante del Governo.

Convieni la Giunta sulla proposta del Presidente.

(3895) Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

(Parere alla 12^a Commissione: contrario)

Il relatore BORTOLOTTI illustra il provvedimento in titolo, che modifica il decreto legislativo n. 155 del 1997, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE sull'igiene dei prodotti alimentari. L'articolo 1 comporta una modifica dell'articolo 2 del citato decreto legislativo volta a sostituire la nozione di «responsabile specificatamente delegato» con quella di «intestatario di relativa autorizzazione sanitaria», la quale non ha significativi riflessi comunitari.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo introducendo una deroga nell'applicazione dei controlli basati sul sistema HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo) in favore delle industrie con meno di quindici dipendenti, che appare in contrasto con la direttiva 93/43/CEE che, all'articolo 7, paragrafo 1, ammette disposizioni nazionali più specifiche di quelle previste dalla direttiva a condizione che siano non meno rigorose, e che, all'articolo 3, concernente l'applicazione del sistema HACCP, non contempla deroghe nazionali connesse alla dimensione delle imprese. Una modifica del decreto legislativo nel senso indicato dal suddetto articolo comporterebbe, pertanto, una riformulazione in contrasto con la normativa comunitaria.

L'oratore osserva che anche l'articolo 3, che modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, concernente l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica, non appare in linea con la citata direttiva. Mentre la formulazione vigente del decreto legislativo recepisce fedelmente le disposizioni comunitarie, la modificazione riconoscerebbe anche alle singole industrie alimentari la facoltà di elaborare i suddetti manuali laddove l'articolo 5 della direttiva prevede invece che i manuali siano elaborati dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le Autorità competenti e i gruppi di consumatori, in consultazione con i soggetti interessati.

Il relatore sottolinea inoltre che la nuova formulazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997, come risulta modificato dall'articolo 4 del provvedimento in titolo, comporta l'abrogazione delle sanzioni connesse alla violazione dell'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo, concernente l'obbligo di rispettare le disposizioni dell'allegato della direttiva 93/43/CEE, recepito dal suddetto decreto legislativo.

L'oratore, in ordine ad articoli giornalistici che lamentano come la suddetta direttiva possa determinare la chiusura di piccole imprese, precisa infine che l'applicazione delle disposizioni comunitarie sull'igiene non è impossibile per i piccoli produttori. Se le difficoltà derivano dall'eccessiva complessità dei manuali e di altre disposizioni di carattere nazionale sarebbe allora preferibile semplificare tali prescrizioni piuttosto che introdurre delle illegittime deroghe nell'applicazione della legislazione comunitaria.

Il senatore BETTAMIO concorda con i rilievi del relatore e sottolinea il divario, che si riscontra anche dall'esame della legge comunitaria, fra la legislazione comunitaria, che tiene conto di un sistema europeo basato prevalentemente su imprese di grandi dimensioni, e legislazione nazionale, volta a tutelare il tessuto di piccole e medie imprese che caratterizza il nostro Paese.

Il senatore VERTONE GRIMALDI conviene sulle considerazioni del senatore Bettamio ma sottolinea la disattenzione nei confronti degli interessi nazionali da parte dei funzionari italiani delle istituzioni comunitarie e della maggior parte dei membri italiani della Commissione europea, tranne alcune eccezioni, in sede di elaborazione della normativa comunitaria. La situazione è ben diversa per quanto concerne altri paesi, che sono riusciti a realizzare delle efficaci forme di raccordo con i rispettivi rappresentanti nelle istituzioni dell'Unione europea. Gli interessi di cui si fa portatrice l'Italia, peraltro, sono affini a quelli di altri paesi con una struttura produttiva analoga, quali l'Irlanda, la Grecia e la Spagna.

Al riguardo l'oratore propone anche di svolgere un sopralluogo a Bruxelles, per approfondire il procedimento di definizione delle politiche comunitarie.

Il senatore MANZELLA concorda su talune osservazioni del senatore Vertone Grimaldi sottolineando l'importanza che i negozianti italiani dispongano di una buona conoscenza della situazione nazionale onde improntare la normativa comunitaria su criteri di proporzionalità e flessibilità, fin dal momento della sua elaborazione, in modo da tener conto del panorama di piccole e medie imprese che caratterizza l'Italia, anziché invocare tardivamente delle deroghe eccezionali.

Il presidente BEDIN condivide i rilievi esposti dal relatore, che dovrebbero comportare l'adozione di un parere negativo, proponendo di aggiungerci in premessa un riferimento all'esigenza di una più efficace partecipazione alla fase ascendente. L'oratore rileva altresì come l'esame dei provvedimenti concernenti i prodotti di origine protetta e di indicazione geografica protetta consentirà al Senato di tornare a pronunciarsi su tali materie.

Il relatore BORTOLOTTO sottolinea come, oltre alla partecipazione alla fase preparatoria del diritto comunitario, si ponga la questione

della capacità dell'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A seguito dell'introduzione della direttiva del 1993, infatti, alcune aziende, anche di piccole dimensioni, si sono tempestivamente adeguate alle disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari mentre altre si trovano in ritardo. L'oratore, infine, propone, anche alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, di esprimere un parere contrario per violazione della direttiva 93/43/CEE.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, propone di conferire al relatore mandato di redigere un parere contrario, nei termini emersi nel dibattito, con una premessa concernente la fase ascendente del diritto comunitario.

La Giunta approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA COSAC
(A008 000, C23^a, 0020^o)

Il presidente BEDIN comunica che il Parlamento finlandese, che esercita la Presidenza di turno della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), ha elaborato un progetto di nuovo Regolamento della COSAC sulla base delle proposte trasmesse dalle Commissioni affari europei dei vari Parlamenti, tra cui la Giunta e la XIV Commissione della Camera. Tale documento sarà esaminato da un Gruppo di lavoro che si riunirà lunedì prossimo ad Helsinki.

Nel testo elaborato dalla Presidenza finlandese viene recepita la proposta della Giunta di votare per delegazioni, giacché è pressoché impossibile raggiungere l'unanimità dei consensi dei singoli componenti, mentre non viene accolta la proposta, volta a costituire una sorta di Segretariato permanente. Secondo il progetto elaborato dal Parlamento scandinavo, quindi, il Segretariato delle Conferenze continuerà ad essere assicurato prevalentemente dal Parlamento ospitante in collaborazione con gli altri Parlamenti e, in particolare, con quelli che hanno un funzionario distaccato a Bruxelles.

L'oratore rileva altresì che la Presidenza finlandese non ha accolto la proposta di Camera e Senato volta a rendere obbligatorio l'inserimento delle materie indicate nel Protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam nell'ordine del giorno della COSAC. Si dovranno altresì approfondire le disposizioni sul calendario delle riunioni della COSAC tenendo conto dell'esigenza di esaminare tempestivamente il programma annuale della Commissione europea, tradizionalmente presentato in autunno, e il programma predisposto dalla Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'Unione europea.

Tra le altre caratteristiche del documento elaborato dal Parlamento finlandese figura un rafforzamento del ruolo della Presidenza della COSAC e una modifica della Troika che, in linea con analoghe disposizioni introdotte nei Trattati per quanto concerne il Consiglio, non dovrebbe

essere più composta dai rappresentanti dei paesi cui spetta la Presidenza precedente, la Presidenza di turno e la Presidenza successiva, bensì dai rappresentanti degli ultimi due paesi più il rappresentante del Parlamento europeo.

Il senatore BETTAMIO esprime le proprie perplessità sulla modifica concernente la Troika in quanto, nel corso dell'esperienza acquisita in seno alle istituzioni comunitarie, ha avuto modo di apprezzare l'utilità della presenza nella Troika dei rappresentanti del paese che ha esercitato la Presidenza uscente.

Il senatore MANZELLA riscontra talune incongruenze nell'ambito delle proposte finlandesi concernenti rispettivamente il programma della COSAC, il programma annuale della Commissione ed il programma semestrale del Consiglio. Il programma della COSAC, infatti, non può non tener conto delle materie contemplate dal citato Protocollo sui Parlamenti nazionali – che assumono peraltro estrema attualità, trattandosi dei diritti fondamentali, della sussidiarietà, dello spazio di sicurezza dei cittadini europei e della cooperazione giudiziaria – e nel programma legislativo della Commissione europea. Questo viene generalmente esaminato dal Parlamento europeo nelle sessioni di ottobre o novembre e per tale istituzione sarebbe importante avvalersi del contributo dei Parlamenti nazionali. La COSAC dovrebbe forse compiere un passo indietro rispetto al programma del Consiglio, il cui esame spetta in via preliminare al Parlamento europeo.

L'oratore condivide inoltre le perplessità del senatore Bettamio sulla modifica della composizione della Troika ed esprime le proprie preoccupazioni in ordine ad un eccessivo rafforzamento del ruolo della Presidenza della COSAC, che potrebbe creare i presupposti per un rapporto di competizione piuttosto che di collaborazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo.

Il presidente BEDIN conclude il dibattito rilevando che la Giunta avrà modo di tornare sull'argomento in sede di valutazione degli esiti dell'incontro del citato Gruppo di lavoro e di preparazione della prossima riunione plenaria della COSAC.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35 sui lavori della Commissione. (R029 000, B40^a, 0021^o)

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B40^a, 0066^o)

Il Presidente Mario PEPE fa presente che, oltre che al consueto esame in sede consultiva dei progetti di legge sui quali sia sollecitato il parere da parte delle commissioni di merito, la Commissione dovrà portare a conclusione entro il 30 settembre le due indagini conoscitive sul ruolo delle regioni nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse e sulle problematiche della transizione costituzionale dal federalismo amministrativo allo Stato federale. Saranno inoltre svolte nel mese di ottobre due missioni conoscitive presso le regioni Emilia-Romagna (presumibilmente il 1° ottobre prossimo) e Abruzzo; il successivo appuntamento con le istituzioni regionali riguarderà la Calabria. Gli uffici stanno anche studiando l'organizzazione di una visita della Commissione presso il *Bundesrat*. La Commissione, inoltre, ascolterà in audizione, come convenuto nella seduta del 7 luglio scorso, una rappresentanza delle regioni sulle problematiche inerenti all'introduzione di una disciplina statale del volo in zone di montagna e sarà impegnata nell'esame di tre schemi di decreti legislativi, attuativi della legge n. 59 del 1997: si tratta, in particolare, dello schema di decreto concernente l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, dello schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo

n. 112 del 1998 e dello schema di decreto in materia di invalidi civili. Il presidente ricorda che il termine di scadenza della delega, precedentemente fissato al 31 luglio dell'anno corrente, è stato prorogato dalla legge 29 luglio 1999, n. 241, di ulteriori novanta giorni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

indi del Vice Presidente

Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0066^e)

Il Presidente Mario PEPE, in attesa del deputato Valducci, relatore sul primo argomento all'ordine del giorno, propone un'inversione dell'ordine del giorno medesimo, nel senso di procedere immediatamente all'esame dei disegni di legge in materia di servizi pubblici locali.

La Commissione conviene.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 4014) *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

(S. 1388-ter) *Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(S. 3295) *DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

(S. 3448) *MAGNALBÒ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce innanzitutto sul disegno di legge governativo n. 4014, che attua una vera e propria

rivoluzione nel settore dei servizi pubblici locali, nell'intento di accorciare le distanze con le normative e le forme di gestione europee. Si introduce la concorrenza al posto del regime di monopolio oggi prevalente nella prospettiva di realizzare, quando l'attuazione del provvedimento andrà a regime, un sistema più efficiente e più efficace di gestione dei servizi pubblici locali, con un complessivo miglioramento del servizio e contenimento delle tariffe.

Il disegno di legge S. 4014 consta di due articoli: l'articolo 1 riscrive totalmente il capo VII della legge n. 142 del 1990; l'articolo 2 introduce disposizioni transitorie per l'attuazione della riforma dei servizi.

Il nuovo testo dell'articolo 22 riprende la nozione elastica di servizio pubblico locale come «produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali», già contenuta nel testo vigente della legge 142. L'individuazione in concreto dei servizi pubblici viene così effettuata da comuni e province nell'ambito di una discrezionalità che risulta ampia, ma indispensabile perché tali enti possano correttamente esprimere i bisogni delle proprie collettività. Viene invece superato il principio, contenuto nel comma 2 dell'articolo 22 (testo vigente) della riserva di legge in tema di individuazione dei servizi in regime di monopolio dell'ente locale. Da una parte, infatti, si individuano alcuni settori di servizi (energia non elettrica, rifiuti, trasporti collettivi, gas e ciclo idrico, nonché quelli eventualmente previsti in un apposito regolamento di delegificazione), i cosiddetti servizi a rilevanza industriale, per i quali appare confermata la riserva esclusiva dell'ente locale, anche se a fronte del monopolio nella gestione dei servizi all'utenza si introduce la regola della competizione (della gara) per la scelta del soggetto gestore. Per quanto riguarda i servizi pubblici non industriali, invece, il comma 9, ultimo periodo, del nuovo testo dell'articolo 22, affida ad appositi regolamenti governativi l'individuazione dei servizi pubblici locali che debbono essere svolti in regime di concorrenza e per i quali è richiesta la semplice autorizzazione amministrativa.

Il nuovo articolo 23 indica la modalità dell'affidamento a mezzo gara. La distinzione tra servizi pubblici industriali e altri servizi pubblici locali appare fondamentale ai fini delle modalità di affidamento della gestione. Per i primi, infatti, l'affidamento avviene con gara, cui sono ammesse società di capitali e cooperative a responsabilità limitata, nonché i cosiddetti gruppi europei di interesse economico. Il metodo di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma per gli aspetti di dettaglio della procedura si rinvia ad un regolamento governativo, adottato previ pareri della autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e della Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. È posto un limite massimo di durata dell'affidamento fissato in dieci anni, che sale a quindici per il ciclo dell'acqua e scende a nove per il trasporto e a cinque nel caso di separazione della gestione del servizio da quella rete e degli impianti. Per i servizi pubblici non industriali l'ente locale può scegliere tra affidamento in base a gara e affidamento diretto a una società di capitali controllata dall'ente locale. È prevista, inoltre, al comma 5 dell'articolo 22, la possibilità per l'ente locale di

costituire per l'esercizio di servizi a contenuto sociale, un ente strumentale, denominato «istituzione», dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale. La gestione diretta in economia è consentita solo per i servizi pubblici di modeste dimensioni.

Il comma 8 del nuovo articolo 22 distingue i compiti di gestione del servizio (affidati al gestore) e quelli che attengono alla «politica» del servizio pubblico (indirizzo, controllo, programmazione, determinazione dei massimi tariffari), che spettano agli enti locali.

Nell'articolo 2 del disegno di legge, infine sono contenute norme transitorie e finali che regolano le fasi di passaggio dall'attuale situazione alla nuova normativa. La data fatidica è il 30 giugno 2000. Entro questa data debbono essere adottate le deliberazioni relative all'attuazione della legge. Dalla stessa data decorre l'eventuale proroga dell'affidamento o della concessione attuale, con un tempo stabilito in tre anni per i servizi di trasporto collettivo, in quattro anni per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e in cinque anni per i servizi di erogazione del gas.

Sono presenti nel testo alcune norme di tutela, che il relatore ritiene debbano essere evidenziate. I comuni debbono disciplinare l'assunzione dei pubblici servizi, assicurando la regolarità, la continuità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza. Il diritto alla qualità del servizio deve essere eguale per tutti, si tratti di cittadini di una metropoli, o di uno sperduto paesetto di montagna. Le norme a regime non dovranno consentire alcuna forma di discriminazione dei gestori di pubblico servizio «in ordine al trattamento tributario, all'accesso al credito, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio». A tutela degli utenti è prevista una carta dei servizi, che fa parte integrante del contratto di servizio, stipulato fra il comune e il concessionario. Sarebbe importante se il contratto di servizio fosse accompagnato da un piano di qualità, relativo all'erogazione e al miglioramento del servizio stesso. Ad avviso del relatore, questo è un punto che va approfondito, nel senso che gli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza dovrebbero essere non tanto stabiliti genericamente, quanto riferirsi alla capacità gestionale, alle normative di qualità e alle procedure di certificazione previste dall'Unione europea per i servizi pubblici locali, a cominciare dalla certificazione Iso 9.000 delle strutture a cura di organismi di certificazione ufficiale accreditati secondo le norme UNI EN 45.000 nell'ambito della Comunità europea. A tutela dei dipendenti di un'azienda che gestisce un determinato servizio, qualora la gara sia vinta da un concorrente, nei criteri di valutazione dell'offerta è inserito il piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore uscente.

Il relatore si sofferma quindi sui disegni di legge concorrenti (S. 1388-ter di iniziativa governativa, S. 3295, di iniziativa del senatore Debenedetti, e S. 3448, di iniziative dei senatori Magnalbò e Pasquali). I suddetti disegni di legge hanno certamente contribuito alla formazione del testo proposto; in particolare il testo «liberal» del senatore Debenedetti ha contribuito a superare chiusure monopolistiche presenti nell'ini-

ziale progetto governativo S. 1388-ter. Il relatore concorda, in particolare, con l'idea della necessità che gli *standard* di qualità dei servizi e i conseguenti costi reali di riferimento siano certificati. Per quanto riguarda il disegno di legge S. 3448, accanto a spunti di grande interesse come l'articolo 13 relativo alla convenzione regolatrice del servizio, il relatore ritiene che ci sia un eccesso di organicità, che rischierebbe di dar vita ad un sistema troppo regolamentato e quindi poco flessibile e poco adatto alle trasformazioni economiche e sociali in atto.

Il relatore, inoltre, fa presente che è attualmente all'esame della V Commissione Bilancio della Camera il disegno di legge C. 5601, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche, esaminato dalla Commissione per le questioni regionali nelle sedute del 10 e 16 marzo scorsi. Tale normativa dovrà essere naturalmente coordinata e resa coerente con la riforma dei servizi pubblici locali. Infine, ricorda che è pervenuto al Parlamento e alla Commissione un voto deliberato dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna lo scorso 28 luglio, che auspica l'approvazione della legge di riforma dei servizi pubblici locali. Ritengo quindi opportuno che la Commissione ascolti sull'argomento anche una rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

In conclusione, il relatore esprime una valutazione positiva sul disegno di legge S. 4014, da integrare con le osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), nel ringraziare il senatore Parola per la relazione svolta, rileva come la riforma dei servizi pubblici intervenga con grave ritardo rispetto alle reali esigenze del paese. Intendendo per ora limitarsi ad alcune considerazioni di metodo, ritiene necessario che la Commissione proceda a un'audizione delle regioni sull'argomento, tenuto conto del ruolo essenziale che l'ente regione è chiamato a svolgere come soggetto di programmazione. Deve inoltre esprimere una preoccupazione, derivante dalla constatazione che molti enti locali stanno rinnovando le concessioni in essere per periodi di durata in alcuni casi addirittura ultraventennale. Ora, se l'obiettivo che si vuole perseguire e sul quale egli stesso conviene è di arrivare ad una liberalizzazione dei servizi da attuare nell'interesse dei cittadini, è a suo avviso necessario scoraggiare operazioni che di fatto vanificherebbe lo scopo principale della legge.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) propone che la Commissione, oltre a sentire le regioni, ascolti anche le organizzazioni sindacali per gli aspetti che concernono la tutela dei lavoratori. È infatti da scongiurare il pericolo che l'apertura dei servizi alla concorrenza tra imprese si traduca in una competizione sulle condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori.

Il Presidente Mario PEPE ritiene che si possa senz'altro procedere alle audizioni proposte, nelle forme previste dai regolamenti parlamentari.

ri e previo coordinamento con la Commissione Affari costituzionali del Senato, che sta svolgendo un'approfondita istruttoria sull'argomento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 4285-B) Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario VALDUCCI (FI), *relatore*, riferisce che la proposta di legge in esame, di iniziativa dei senatori Meduri, Mulas, Monteleone e Bevilacqua, approvata, dopo una duplice navetta, dalla Commissione Igiene e sanità del Senato lo scorso 17 giugno, reca norme derogatorie alla disciplina concorsuale stabilita per il conferimento delle sedi farmaceutiche. In particolare all'articolo 1 è prevista l'attribuzione della titolarità della sede – a domanda e con una procedura di mero accertamento dei presupposti – a favore dei farmacisti che abbiano maturato un'anzianità di tre anni di gestione provvisoria della farmacia, anche se risultino aver superato il limite di sessant'anni. Condizioni ulteriori sono che per la sede non sia stata pubblicata la relativa graduatoria di concorso e che il farmacista che intende fruire del beneficio nell'ultimo decennio non abbia alienato altra farmacia né abbia conseguito altre sanatorie. L'articolo 2 contiene disposizioni dirette a semplificare le procedure di assegnazione delle farmacie per evitare il fenomeno delle sedi vacanti. In particolare il comma 2 di detto articolo stabilisce che le sedi resesi disponibili siano attribuite ai candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso. La disposizione non appare chiara in quanto non specifica il riferimento temporale per l'accertamento della vacanza delle sedi. Sarebbe qui opportuno, ad avviso del relatore, che, anche attraverso un ordine del giorno interpretativo, venisse chiarito il termine cui fare riferimento per stabilire la vacanza della sede.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, il relatore ricorda che la disciplina del servizio di assistenza farmaceutica rientra nella competenza legislativa concorrente delle regioni, facendo parte della più ampia materia dell'assistenza sanitaria. Le relative competenze di carattere amministrativo (individuazione delle sedi farmaceutiche, procedure concorsuali per la loro assegnazione, provvedimenti di decadenza, autorizzazione alle gestioni provvisorie) sono state trasferite alle regioni già con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4. Pertanto, poiché la normativa in esame introduce deroghe ad un principio stabilito con legge dello Stato (quello del concorso pubblico per l'accesso alla titolarità delle sedi farmaceutiche) deve ritenersi rispettato, a giudizio del relatore, il criterio di riparto delle competenze tra Stato e regioni posto dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto solo la legge statale può

fissare limiti e deroghe ai principi fondamentali di una materia nella quale sussiste la potestà legislativa di dettaglio delle regioni. Parimenti, appaiono rispettate le competenze regionali attinenti all'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative (articolo 1, comma 4).

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole con una osservazione, nei termini sopra esposti, riferita all'articolo 2, 2° comma.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U) rileva che dalla lettura del testo in esame, attraverso l'espresso riferimento, contenuto nell'articolo 1, all'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, potrebbe emergere un'interpretazione restrittiva della normativa in via di approvazione per quanto concerne i gestori provvisori pubblici di farmacie, nonostante un diverso e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. Propone quindi di integrare il parere con un'osservazione tesa a far sì che la Commissione di merito valuti come nella stessa posizione di gestori provvisori di sedi farmaceutiche si trovino sia soggetti privati sia soggetti pubblici (i comuni) e ad evidenziare che la normativa di sanatoria in questione può quindi essere applicata a tutti i gestori provvisori, pubblici e privati.

Accogliendo il relatore le indicazioni del deputato Brunale, la Commissione infine approva la proposta di parere del relatore con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0039^o)

Il Presidente Franco FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Esame della quinta relazione su attività svolte
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B65^a, 0006^o)

Il Comitato prosegue l'esame della quinta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un breve dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0111^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione alle Camere sul biennio di attività della Commissione
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricordando che è stata di recente approvata la legge che proroga i termini dell'attività della Commissione, prega i relatori di esporre le linee introduttive della relazione. *(L'indice provvisorio della relazione è riportato in allegato).*

Franco GERARDINI (DS-U), *relatore per i paragrafi 1, 2, 5, 6 e 10*, ricorda come nella presente legislatura la Commissione di inchiesta sia stata istituita con legge mentre nella precedente essa era un organismo inquirente monocamerale istituito dalla sola Camera dei deputati.

Espone che la relazione redigenda conterrà dei riferimenti alla struttura organizzativa della Commissione e al metodo di lavoro che essa ha seguito. In tal senso sottolinea come non siano stati utilizzati appieno i poteri dell'inchiesta giudiziaria, essendosi preferito contare sullo

spirito di collaborazione degli interlocutori. Ricorda altresì che la Commissione ha svolto numerose missioni *in loco* e ascoltato in audizione formale 348 persone.

Attenendosi ai paragrafi di cui è relatore, menziona – tra i settori specifici d'indagine cui la Commissione ha dedicato attenzione – quello dei rifiuti nucleari. A tal proposito è stato approvato un documento in cui la Commissione prefigura la costituzione a livello nazionale di un'apposita agenzia deputata al trattamento dei rifiuti radioattivi inclusi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari.

Sempre a proposito dei settori specifici d'indagine, afferma che la relazione tratterà anche gli aspetti tributari del ciclo dei rifiuti che la Commissione sta esaminando anche in collaborazione con il SECIT. Tale attività d'indagine è volta a verificare la corrispondenza delle dichiarazioni e della contabilità delle società commerciali operanti nel settore con l'attività che queste effettivamente esercitano. L'indagine riguarda sia i produttori che i trasportatori e gli smaltitori di rifiuti.

Venendo alle proposte normative, afferma che una importante parte della relazione sarà dedicata all'attività propositiva svolta dalla Commissione. È noto infatti che in ben 4 documenti approvati sono state predisposte vere e proprie proposte di modifica della legislazione vigente in materia di rifiuti. Partendo dalla convinzione che l'applicazione di alcune norme talora si è rivelata un fattore di rigidità costosa per gli operatori e non vantaggiosa per il raggiungimento degli obiettivi ambientali – sia pure dando un giudizio di persistente validità della filosofia delle direttive comunitarie recepite col decreto legislativo n. 22 del 1997 – la Commissione ha avanzato alcune proposte.

Nel documento XXIII-9 il contenuto della proposta è quello di definire i meccanismi per la realizzazione di un sistema industriale nella gestione dei rifiuti, in particolare sollecitando elementi di responsabilizzazione interni alle imprese quali l'*Environmental Management Audit Scheme* – Emas – volte a far sì che in modo autogestito le imprese facciano propri gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di recupero dei materiali. La proposta del doc. xxiii-9 tuttavia contiene anche proposte di incentivi fiscali e di spesa pubblica per i comportamenti ecologicamente virtuosi. In tal senso – peraltro – la Commissione svilupperà questo percorso propositivo con la stesura di taluni progetti di provvedimenti di natura finanziaria che possano essere inseriti nel contesto dei provvedimenti collegati all'esame delle Camere durante la sessione di bilancio. In particolare l'ipotesi all'attenzione è quella di una serie di forti incentivi fiscali (tra cui anche momenti di detassazione) in favore delle imprese aderenti ai consorzi di filiera che avviino iniziative volte a facilitare le varie fasi del ciclo dei rifiuti, specialmente se tali iniziative sono rivolte all'utenza. Cita al riguardo la possibilità di detassare gli investimenti fatti per la costruzione di «rifiuterie».

In una seconda proposta (il doc. XXIII-17) vengono prospettati meccanismi d'introduzione nel mercato delle piccole e medie imprese non solo dell'Emas ma anche dei marchi di qualità ecologica.

Una terza (il doc. XXIII-18) – che si potrebbe definire di «patteggiamento ecologico» – è volta a incentivare l'emersione delle situazioni

illecite dal punto di vista della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, attraverso l'accordo con le autorità di controllo su tempi e modi di superamento delle non conformità alla legge in cambio della mancata applicazione delle sanzioni.

Da ultimo ricorda la proposta (il Doc. XXIII-5) di introdurre nel codice penale alcune figure delittuose di reato che potrebbero consentire una più efficace tutela penale dell'ambiente dai fatti lesivi realizzati in occasione della gestione del ciclo dei rifiuti.

Giuseppe SPECCHIA (AN), *relatore* per i paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, per le parti di cui è relatore ricorda che la Commissione, nel corso della sua attività conoscitiva del territorio, ha riscontrato una realtà assai eterogenea sia dal punto di vista dell'attività di programmazione e controllo da parte delle regioni e degli altri enti locali, sia sotto il profilo fattuale delle discariche (controllate e abusive) esistenti, dell'impiantistica e delle percentuali di raccolta differenziata. In particolare afferma che la relazione conterrà ampi riferimenti sia a regioni che hanno dimostrato di saper adeguarsi alla nuova realtà normativa di derivazione comunitaria, come per esempio il Piemonte e l'Emilia Romagna, sia a regioni in cui la situazione è più preoccupante, vuoi per una discrepanza tra la programmazione regionale e la realizzazione degli obiettivi prefissati, vuoi per patologie gestionali assai spinte che hanno condotto addirittura al commissariamento. A quest'ultimo proposito ricorda i casi della Puglia, della Campania e della provincia di Roma.

Quanto alla criminalità ambientale e alla mafia dei rifiuti, constata che le attività illecite connesse al ciclo costituiscono tuttora motivo di grande preoccupazione, siano esse espressione di condotte illecite non preordinate ad ulteriori obiettivi perché frutto di scarsa attenzione alle problematiche di un corretto trattamento, siano esse invece espressione della crescente attenzione che la criminalità organizzata ha rivolto al settore.

Afferma che la relazione conterrà dei riferimenti alle iniziative pubbliche organizzate dalla Commissione (i convegni di Roma e di Napoli) e alla realtà dell'associazionismo ambientalista la cui funzione sociale di sensibilizzazione è assai importante.

Ritiene che la relazione debba far riferimento anche alle iniziative che, al momento della sua approvazione, la Commissione avrà soltanto iniziato quali l'indagine conoscitiva sull'amianto, quella sulle gestioni commissariali e quella sugli effetti della modifica della «direttiva imballaggi» (la n. 94/62/CEE).

Massimo SCALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

INDICE PROVVISORIO DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SUL
BIENNIO DI ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE

(relatori: G. SPECCHIA per i paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9)
F. GERARDINI per i paragrafi 1, 2, 5, 6, e 10)

INDICE

1. Premessa: istituzione della Commissione e sua organizzazione
2. *Segue*: metodo di lavoro
3. L'analisi del territorio nazionale
La normativa e gli atti di programmazione delle regioni
L'azione di programmazione e controllo delle amministrazioni locali
Sintesi sulla produzione di rifiuti solidi urbani, sugli operatori del settore e sulla situazione dell'impiantistica
I rifiuti speciali: produzione e smaltimento
4. La criminalità ambientale e la «mafia dei rifiuti»
5. Settori specifici d'indagine
6. Le proposte normative
7. I convegni organizzati
8. L'associazionismo ambientalista impegnato sul tema dei rifiuti
9. Le future iniziative
10. Conclusioni

TABELLE

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B26^a, 0009^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che sono pervenute da parte del senatore Jas Gavronsky le dimissioni da Vicepresidente del Comitato: sarà pertanto necessario mettere in calendario l'elezione di un nuovo vicepresidente.

ATTI DEL GOVERNO

Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC e del relativo Protocollo

(Inizio dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B26^a, 0011^o)

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) *relatore*, fa presente che l'attività del Comitato si inserisce nella fase ascendente del processo decisionale comunitario trattandosi di un progetto di regolamento comunitario che incorpora due precedenti atti: la Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e il Protocollo che ne estendeva il campo di applicazione agli immigrati clandestini.

La finalità del regolamento è quella di facilitare l'attuazione e l'applicazione della Convenzione di Dublino che determina il Paese respon-

sabile dell'esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'Unione europea. La rilevazione dell'identità personale attraverso le impronte digitali si rende necessaria per la scarsa affidabilità di altri strumenti, quali la segnalazione dattiloscopica.

Nel regolamento si prevedono norme distinte, ad esempio per quanto concerne i tempi di conservazione dei dati immessi in EURODAC relativamente alle persone fermate all'atto dell'attraversamento illegale della frontiera (per le quali lo Stato «deve» rilevare impronte digitali) e agli stranieri illegalmente presenti sul territorio, dei quali lo Stato «può» rilevare le impronte digitali.

Quanto all'ambito territoriale di applicabilità del regolamento, esso è da riferirsi all'intero territorio dell'Unione europea con esclusione del Regno Unito e dell'Irlanda che pure hanno dichiarato di volersi associare alle attività comunitarie nel settore dell'asilo politico, e alla Danimarca che non ha comunicato invece alcuna intenzione di voler partecipare al sistema EURODAC. Quanto invece all'Islanda e alla Norvegia, Stati «associati» alla cooperazione Schengen, sarà necessario eventualmente concludere una particolare intesa con questi due Stati per l'applicazione della Convenzione di Dublino e la conseguente estensione ad essi del sistema EURODAC.

Sono inoltre previsti nel Progetto di regolamento norme rigide relative alla riservatezza e al trattamento dei dati personali, con l'istituzione di un'Autorità comune di controllo e l'attribuzione ad un'attività nazionale dei relativi controlli.

Lo strumento del regolamento comunitario offre peraltro maggiori garanzie rispetto alla precedente Convenzione e Protocollo sotto il profilo del controllo da parte della Corte di giustizia.

Ritiene in conclusione di poter formulare una proposta di parere favorevole, dichiarando comunque la propria disponibilità a recepire indicazioni ulteriori che il Governo e i colleghi volessero fornire.

Il Sottosegretario di Stato per gli interni Giannicola SINISI, ricorda che la Convenzione EURODAC (ed il relativo Protocollo) erano stati concepiti come strumenti per integrare la Convenzione di Dublino, relativi allo Stato competente ad esaminare una domanda di asilo. Il sistema della rilevazione dell'identità attraverso le impronte digitali è del resto già utilizzato in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti. Lo strumento del regolamento comunitario offre inoltre come giustamente ha rilevato il relatore nella sua puntuale relazione, maggiori garanzie sul piano della tutela giurisdizionale.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) nel ritenere anche egli che è inevitabile dover procedere ad una rilevazione delle identità personale tramite le impronte digitali non condivide il diverso trattamento – relativo al periodo di tempo in cui vengono conservati i dati – riservato ai richiedenti asilo e agli immigrati clandestini. Un simile meccanismo rischia infatti di essere farraginoso e soggetto ad imprecisioni. Chiede comunque di approfondire la questione e di esprimere il parere in una successiva seduta.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, osserva che è stato possibile formulare una proposta di regolamento per istituire la banca dati EURODAC, in quanto il Trattato di Amsterdam trasferisce la materia dell'asilo e dell'immigrazione dal cosiddetto Terzo pilastro dell'Unione al Titolo IV del TCE, stabilendo di fatto una parziale «comunitarizzazione» della materia. Ciò non toglie, tuttavia che EURODAC presenti alcune similitudini rispetto alla banca dati SIS (Schengen Information System) che è rimasta nel Terzo pilastro dell'Unione europea, nonostante il Comitato stesso ne avesse auspicato la «comunitarizzazione», e alla banca dati EUROPOL. Esiste infatti anche per queste banche dati rispettivamente un'Autorità comune di controllo ed è affidata all'autorità nazionale garante per la privacy il controllo a livello nazionale dei dati immessi. Auspica pertanto che sia la stessa autorità nazionale presieduta dal Prof. Rodotà ad assicurare il controllo sui dati immessi in EURODAC e che a livello europeo non si costituisca un'ennesima Autorità comune di controllo che andrebbe ad aggiungersi alle già esistenti Autorità comuni Schengen ed EUROPOL.

Nel ribadire inoltre la necessità di un coordinamento tra queste forme di cooperazione di polizia (anche se EURODAC ricade giuridicamente nel Titolo IV del TCE) osserva che il Regolamento su EURODAC non prevede nessun riferimento ad un controllo dei Parlamenti nazionali. Probabilmente non è un atto comunitario a dover contenere una previsione in tal senso, ma è opportuno porsi il problema, eventualmente pensando ad una raccomandazione al Governo da allegare al parere.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), *relatore*, fa presente al senatore Pellicini che i tempi differenziati per la conservazione dei dati personali dipendono dalla «diversa qualità» dei soggetti interessati: il richiedente asilo e l'immigrato clandestino. Concorda sull'opportunità che l'Autorità nazionale di controllo sia individuata nel Garante per la privacy, mentre quanto all'Autorità comune di controllo rileva che la sua costituzione è transitoria, in vista dell'istituzione di un'unica Autorità di controllo sul trattamento dei dati personali, prevista dall'articolo 286 del TCE. Concorda pienamente, invece, sull'opportunità di assicurare un adeguato controllo del Parlamento nazionale su questa materia.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI), nel condividere le osservazioni del Presidente in merito all'opportunità di un controllo parlamentare sulla materia, chiede di rinviare di una settimana l'espressione del parere, se non vi sono particolari ragioni di urgenza, per poter approfondire alcuni aspetti del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato agli Interni Giannicola SINISI ricorda che l'impegno è di approvare il Regolamento entro la fine dell'anno: non ritiene pertanto – a quanto gli consta – che sussistano al momento particolari ragioni di urgenza per l'espressione del parere. Ritiene anch'egli, come ha rilevato il relatore, che vi siano ragioni per differenziare la posizione del richiedente asilo e dell'immigrato clandestino. Ritie-

ne infine che possa formare oggetto di una raccomandazione al Governo la designazione dell'attuale autorità garante per la privacy come autorità nazionale incaricata di assicurare il controllo sui dati immessi in EURO-DAC.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ritiene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

ERRATA CORRIGE

Nel bollettino n. 535 del 28 luglio 1999, a pag. 211 inserire prima delle parole: «La seduta termina alle ore 14,05» le seguenti: «Il Comitato approva all'unanimità».

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 14,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, B14^a, 0020^o)

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, sull'argomento in titolo, anche per la giornata di domani: nella settimana successiva potrebbe aver luogo, preferibilmente nella giornata di mercoledì 22, un approfondimento del dibattito, al quale si augura possano prender parte anche il Ministro delle finanze ed alcuni tra i componenti delle commissioni di merito della Camera e del Senato. La votazione finale potrebbe aver luogo nella settimana ancora successiva, e riguarderebbe la bozza di relazione da lui predisposta, alla quale possono essere apportate modifiche che non stravolgano il significato complessivo. Essa, che conclude un lungo ciclo di indagini informali e approfondimenti sul funzionamento dell'IRAP, risulterebbe pertanto, una volta approvata, un documento di considerazioni della Commissione.

(La Commissione conviene).

Il deputato Gianfranco CONTE (F.I.) ritiene che tuttavia non possa darsi per scontata la disponibilità del Ministro per la settimana prossima, considerando gli impegni prevedibili nelle Commissioni di merito.

Esame di una proposta di risoluzione in materia di IRAP - Relazione introduttiva

(Esame e rinvio)

(R050 001, B14^a, 0001^o)

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, illustra i punti salienti della bozza di relazione che ha predisposto, e già da qualche

tempo trasmesso ai componenti della Commissione, ribadendo che, rispetto ad essa, potrà recare ulteriori modifiche e correzioni, limitate alla forma, o alla rettifica di dati numerici. Essa sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Il testo muove dalla constatazione che l'IRAP equivale esattamente, in termini di oneri per le imprese interessate, ad uno schema di tassazione che avesse mantenuto il precedente regime di contributi sanitari (inclusa la loro deducibilità), ma li avesse resi proporzionali al 9,5%, e che avesse concesso la deducibilità degli interessi passivi al 95%: l'aliquota IRPEG si sarebbe collocata al 41,25 per cento. Questo per le società di capitale: per quelle di persone le cifre variano con l'aliquota IRPEF.

In questa situazione, il sistema è andato verso la neutralità nella tassazione dell'impiego di capitale e di lavoro nel caso di autofinanziamento (ed è forse andato oltre la neutralità determinando la convenienza ad un maggior impiego relativo di capitale); ha corretto, ma solo corretto, una sproporzione esistente a favore del capitale nel caso di funzionamento con debito. La percezione della tassazione da parte degli operatori è stata tuttavia sfavorevole al lavoro, per ragioni di «illusione fiscale», che porta a considerare come esatte sui profitti una serie di imposte precedentemente considerate come costi: per cui, per quanto l'eliminazione di quei costi porti a profitti più alti, appare più alta anche la quota sottratta dalla tassazione.

Circa la fiscalità sul costo del lavoro, dopo la riforma non sembrano evidenziarsi rilevanti cambiamenti della media, considerando effetti diretti ed indiretti: vi è stata una lieve flessione se si considerano i soli effetti diretti. Tuttavia, le imprese che avevano le maggiori fiscalizzazioni hanno avuto aggravii: quelle del commercio e dei servizi, sgravi.

La bozza affronta inoltre il tema della redistribuzione del carico fiscale, e richiama l'attenzione sul fatto che si partiva da un sistema distorto, per il quale aggravii e sgravi fiscali vanno posti in relazione agli eccessi o vantaggi di tassazione che si erano determinati della destrutturazione del sistema preesistente. I dati messi a disposizione dalle stesse associazioni professionali mostrano che per le società di persone e per i professionisti vi sono, in genere, vantaggi mediamente sino ai 100 milioni, ed aggravii successivamente. Le imprese che precedentemente erano esenti da ILOR si distribuiscono come le altre: quelle che hanno vantaggi e quelle che hanno svantaggi sono equidistribuite.

La decontribuzione implicita relativa ai 9000 miliardi si distribuisce su tutte le categorie di imprese, piccole e grandi. Nei dati in possesso della Commissione, nessun indice di concentrazione mostra un maggior vantaggio (relativamente alla base imponibile) per le grandi imprese. La stima, attraverso la curva di Lorenz, dei risparmi d'imposta delle imprese ordinate per base imponibile mostra che ad ogni decile corrisponde il 10% del risparmio totale: il risparmio cumulativo è della stessa dimensione della base imponibile cumulativa. Questi dati si riferiscono però ad imprese non quotate in Borsa. Le piccole partecipano ai risparmi d'imposta nella stessa proporzione delle grandi, ma per esse vi sono aree critiche: eccesso di variabilità, incidenza

su margini molto bassi per le imprese terziste, peso fiscale sulle imprese in perdita effettiva e non fittizia.

Le varie soluzioni che la relazione prende in esame hanno due obiettivi: produrre un carico fiscale più progressivo a favore delle piccole imprese, ed indirizzare la detassazione prevalentemente sul costo del lavoro. Si esaminano vantaggi ed inconvenienti di ogni proposta, e le eventuali scelte sono rimesse al Governo, anche per beneficiare di dati più sicuri che emergeranno in sede di consuntivo.

Una prima possibilità prevede un'IRAP progressiva, a due o tre scaglioni. Ha il difetto di rendere permanente l'innalzamento della fiscalità implicita sul lavoro per le grandi imprese.

Un'IRAP differenziata per componenti non sarebbe plausibile. In alternativa, si potrebbe ridefinire la base imponibile del costo del lavoro limitandola alle sole retribuzioni nette, ed innalzare corrispondentemente l'aliquota.

In alternativa, si può recuperare quanto mancante all'iniziale parità di gettito, e restituire alle imprese l'importo attraverso la fiscalizzazione (addizionale) di oneri sociali di pari ammontare. L'inconveniente sarebbe quello di innalzare l'aliquota, con effetti anche di lungo periodo, e di aggravare (come avverrebbe anche per la proposta precedente) il carico fiscale di chi non ha dipendenti.

L'allargamento della base imponibile agli ammortamenti consentirebbe, invece, di ridurre l'aliquota, e quindi la fiscalità implicita sul costo del lavoro; e favorirebbe le piccole imprese. Presenterebbe come inconveniente quello di essere in controtendenza rispetto alla DIT.

Infine, una più stringente clausola di salvaguardia, cui occorrerebbe pensare in assenza di altri interventi, favorirebbe le piccole imprese; ma il confronto con una tassazione oramai virtuale, esistente anni prima, rende problematica anche questa strada.

Si pone inoltre il tema della semplificazione, per il quale il Governo è invitato ad esplorare una definizione dell'IRAP che consenta, quand'anche come approssimativamente forfetaria, di applicarla ai risultati d'esercizio ai fini IRPEF/IRPEG, cui si aggiungerebbero il costo del lavoro e gli interessi. Non va tuttavia cambiato il riferimento al valore aggiunto; i risultati ai fini IRPEF/IRPEG includono le componenti finanziarie. In alternativa sono proposte altre semplificazioni, incluse quelle riguardanti la ripartizione regionale ed il contenzioso.

Per i regimi speciali, il Governo è chiamato ad analizzare attentamente i dati a consuntivo e, sulla base degli stessi, a valutare l'opportunità di ritardare il commino dell'IRAP differenziata di agricoltura e settore bancario ed assicurativo verso il regime *standard*. La relazione esclude inoltre l'opportunità di incrementare il gettito IRAP.

Come già preannunciato, rinvia infine il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani, giovedì 16 settembre, alle 14,30.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE IN MATERIA DI IRAP

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

Gruppo di lavoro «Mass-media, dichiarazioni giudiziali e minori»
(coordinatore senatore Athos De Luca)
(A007 000, B27^a, 0011^o)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4052) BISCARDI ed altri. – *Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali*

(4164) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali:

parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(3861) PIANETTA. – *Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari:* parere contrario;

alla 1^a Commissione:

(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari: parere favorevole.

(R050 001, C01^a, 0001^o)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 16 settembre 1999, ore 14

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 3 della regione Toscana.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.
- Verifica delle elezioni della regione Lombardia.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
 - Richiesta avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 7067/99R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).
- SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).
- MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).

X. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XI. Esame dei seguenti documenti:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).

- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).

- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- PIANETTA. - Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari (3861).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998 (4100).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci – TIR – conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997 (4101).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997 (4158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

Procedure informative

Sulla morte dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri nella caserma Gamerra di Pisa e sul problema del nonnismo nelle caserme: audizione del Ministro della Difesa.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (4129).

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali (2905).

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

In sede deliberante

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca (4205).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (4129).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica (388).
- PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
- SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 settembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 16 settembre 1999, ore 13,30

Audizione del dottor Franco Todisco, presidente dell'Assovetro, del dottor Carlo Montalbetti, presidente del Comieco e del dottor Mario Magnini, presidente del Corepla.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 16 settembre 1999, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro dei lavori pubblici, Dott. Enrico Micheli, e dell'Amministratore dell'ANAS, Dott. Giuseppe D'Angiolino, in merito allo schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 16 settembre 1999, ore 14,30

Seguito dell'esame di una proposta di risoluzione in materia di IRAP – Relazione introduttiva.